

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BANTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le istituzioni scolastiche della Liguria e della Provincia di Genova, con il pieno consenso e con il fattivo interessamento di tutti gli enti locali interessati — hanno disposto l'avvio, con l'anno scolastico 2001-2002, di un biennio sperimentale superiore in Val d'Aveto;

la Val d'Aveto, nonostante antiche tradizioni di civiltà ed incomparabili bellezze naturali, è una delle valli dell'entroterra ligure più colpite dai fenomeni di spopolamento e di crisi sociale, per cui l'avvio di un corso scolastico superiore potrebbe rappresentare un elemento importante di ripresa e di mantenimento della presenza umana sul territorio;

il modello organizzativo del nuovo corso scolastico è già stato definito nei suoi dettagli, con il coordinamento didattico degli istituti dell'area costiera, e nei mesi scorsi sono state raccolte le iscrizioni degli alunni interessati;

nel corso del mese di agosto sarebbero insorte difficoltà di carattere eminentemente burocratico, anche in relazione alla nomina dei docenti, per cui appare oggi possibile un differimento dell'avvio del corso all'anno scolastico 2002-2003;

le famiglie interessate e tutti gli enti locali hanno espresso forte preoccupazione e viva contrarietà rispetto ad una eventua-

lità del genere, peraltro del tutto ingiustificata rispetto alle intese intercorse —:

se il ministero sia al corrente della situazione che si sta determinando in Val d'Aveto;

se non ritenga di intervenire, rassicurando famiglie ed enti locali circa la volontà dell'istituzione scolastica di dare regolarmente attuazione alle intese intercorse circa l'avvio di un biennio sperimentale superiore in Val d'Aveto, dando quindi corso nel più breve tempo possibile agli atti conseguenti. (4-00639)

RISPOSTA. — *Dalle dettagliate informazioni e dalla documentazione trasmessa dal competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Liguria risulta che dopo un incontro interistituzionale con i rappresentanti degli enti locali della Val d'Aveto, della provincia di Genova e della regione Liguria, è stato concordato di procedere alla definizione di un progetto integrato che garantisce ai ragazzi della vallata un'offerta formativa in loco a livello di biennio di scuola superiore con contenuti, strumenti e metodologie uguali a quelle di cui usufruiscono i ragazzi della costa.*

Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, convinto della priorità di tale obiettivo, ha affidato ad un gruppo tecnico — composto dai dirigenti degli istituti interessati, dai docenti referenti, coordinato da un ispettore tecnico e da un dirigente scolastico della direzione regionale — il compito di supportare l'iniziativa proposta con grande

forza dagli enti territoriali, pur in presenza di un quadro normativo di riferimento orientato all'inserimento di iniziative relative a nuove istituzioni nell'ambito del nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Il gruppo tecnico ha quindi elaborato un progetto integrato per la Val d'Aveto per avviare un biennio di scuola secondaria superiore presso l'Istituto comprensivo ubicato nel comune di Rezzoaglio, che veniva inviato a tutti gli enti interessati ed anche alle organizzazioni sindacali della scuola, con la specifica richiesta alle diverse amministrazioni di concorrere al conferimento di specifiche risorse umane e finanziarie per creare le condizioni necessarie all'avvio dell'iniziativa sin dal 1° settembre 2001.

Tale progetto prevedeva, altresì, una proposta di preventivo di spesa pari a complessive lire 528.066.680 di cui lire 138.600.000 a carico del ministero interrogato (per l'incremento dell'organico funzionale).

In mancanza dell'assunzione di precisi impegni da parte delle altre amministrazioni, non è stato possibile garantire un'offerta formativa ai ragazzi della Val d'Aveto che fosse qualitativamente in grado di concretizzare le pari opportunità educative con i ragazzi della riviera e, conseguentemente, dar corso, entro i tempi tecnici previsti dal sistema organizzativo del ministero interrogato, alla richiesta di organico avanzata dal competente dirigente scolastico.

Non è stato quindi possibile avviare il progetto dal 1° settembre 2001, né era possibile approfondire le questioni poste da una nuova formulazione del progetto presentata dagli enti locali in data 21 agosto, sul quale il gruppo tecnico ha espresso rilevanti osservazioni.

Si fa infine presente che il competente dirigente dell'ufficio scolastico regionale nella convinzione che sia esigenza prioritaria trovare soluzione ai problemi scolastici della Val d'Aveto, si adopererà con il massimo impegno in tal senso; condizione indispensabile, tuttavia, per il successo di ogni iniziativa è la necessaria condivisione non solo progettuale ma anche di impiego

coordinato delle risorse da parte di tutte le Amministrazioni interessate.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BATTAGLIA. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

sul mercato si riscontra la presenza di un gran numero di prodotti « salutistici » contenenti, nella composizione, piante o loro derivati che non ricadono nell'area dei farmaci;

tali prodotti sono considerati integratori alimentari, e come tali, commercializzati, se presentano una matrice nutrizionale apprezzabile (vitamine, minerali o altri nutrienti) associata con la componente erboristica; quando invece la matrice nutrizionale manca, pur contenendo come ingredienti le stesse piante presenti negli integratori, essi vengono considerati alla stregua di semplici preparati alimentari;

questo diverso modo di considerare prodotti di tipo salutistico non resta privo di conseguenze:

nel primo caso, infatti, l'immissione in commercio è subordinata alla procedura di trasmissione dell'etichetta al ministero della sanità da parte dell'azienda interessata (ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111). Il ministero della sanità ha così la possibilità di accertare la sicurezza d'uso del prodotto anche in considerazione della eventuale presenza della componente erboristica. Nel secondo caso la commercializzazione è libera, senza che il prodotto sia sottoposto ad alcun tipo di controllo. Al momento pertanto si registra una forte sperequazione, per quanto concerne il livello di tutela sanitaria tra i prodotti « salutistici » che ricadono nel settore degli integratori e quelli che invece non vi si fanno ricadere in quanto costituiti da sole piante e derivati;

va tenuto anche presente che l'impiego di ingredienti di derivazione vegetale

nel settore « alimentare » si va progressivamente estendendo a piante delle più diverse origini geografiche, poco note in Italia quando non proprio sconosciute per composizione, effetti ed eventuali controindicazioni;

un sistema come quello attuale, che prevede la valutazione dell' idoneità al consumo di ingredienti derivanti da piante solo quando questi figurano nella composizione di « integratori » senza farsi carico di alcun controllo in caso diverso non appare dunque coerente e sufficientemente garantista per i consumatori. Tanto più che quando esigenze di tutela della salute portano il ministero della sanità ad introdurre per alcune piante presenti negli integratori dei limiti di apporto con le qualità d'uso giornaliere consigliate e/o delle prescrizioni specifiche di etichettatura (vedi Iperico o *Citrus aurantium*), tali disposizioni, in modo del tutto incomprensibile, non vengono estese ai prodotti a base delle stesse piante commercializzati come semplici preparati alimentari —:

se alla luce di quanto sopra rappresentato intenda dare soluzione al problema segnalato per superare al più presto la situazione attuale e pervenire ad una omogeneità di tutela sanitaria nel campo dei prodotti a base di erbe che hanno delle finalità salutistiche e non terapeutiche.
(4-00667)

RISPOSTA. — *Nel nostro Paese, prima del recepimento della direttiva n. 89/398/CEE sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, avvenuto mediante il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, gli alimenti per la prima infanzia, i prodotti dietetici (queste due categorie rappresentano i prodotti « destinati ad una alimentazione particolare ») e gli integratori alimentari avevano un inquadramento normativo unitario.*

Poiché la citata direttiva comunitaria ha escluso dal proprio campo di applicazione gli integratori (con l'impegno della Commissione dell'Unione europea a disciplinare specificamente la materia in tempi successivi), in Italia tali prodotti sono stati fatti

ricadere, in via transitoria, nel contesto del decreto legislativo n. 111 del 1992.

Ciò al fine di subordinarne la commercializzazione alle procedure di notifica di etichetta effettuate dalle ditte interessate nei riguardi del Ministero della salute, per mantenere le modalità di verifica dell' idoneità della loro composizione ed etichettatura.

Tale posizione, in risposta all'esigenza segnalata dall'Unione europea di fornire opportune indicazioni agli operatori comunitari del settore sull'inquadramento giuridico degli integratori, è stata chiaramente esplicitata da questo ministero con la circolare 16 aprile 1996, n. 8 « Alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori », allegata alla presente nota.

In tale occasione, si è ritenuto opportuno fornire anche una definizione di tali prodotti che, visto il contesto normativo ed alla luce della legislazione nazionale previgente, è stata espressa come segue: sono da considerare integratori « tutti i prodotti che forniscono un apporto predefinito di vitamine, di minerali o di altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantità di significato nutrizionale, compatibile con una collocazione nel settore alimentare ».

Per tale ragione, i prodotti contenenti piante o derivati sono confluiti nel settore degli integratori solo se in possesso comunque di una valenza nutrizionale, ravvisabile nella contemporanea presenza nella composizione di nutrienti conclamati o, comunque, di fattori nutrizionali in quantità significative sulle quantità d'uso proposte.

Da allora, si è assistito ad una progressiva estensione dell'impiego di ingredienti « erboristici » nel settore degli integratori, che di fatto ha inglobato un numero crescente di prodotti con una valenza decisamente di tipo più « salutistico » che nutrizionale.

Nello stesso tempo, i prodotti contenenti gli stessi ingredienti ma sprovvisti di contenuti nutrizionali apprezzabili, hanno continuato ad essere commercializzati liberamente, avendo come parametri normativi di riferimento quelli, ad essi applicabili, della legislazione alimentare.

Tale situazione ha portato il ministero della salute a realizzare un attento monitoraggio degli ingredienti in questione, che ha determinato in alcuni casi (Iperico e Citrus aurantium) l'introduzione di apposite disposizioni cautelative: al riguardo, si fa presente che il gruppo di esperti designato nell'ambito della commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, operante presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, sta al momento valutando ulteriori disposizioni da applicare, in materia di composizione e/o di etichettatura, ad altri ingredienti vegetali di recente introduzione nella composizione di prodotti classificati come integratori.

Il problema segnalato nell'atto parlamentare in esame, è già stato valutato approfonditamente nei suoi vari aspetti, onde individuare le misure più adeguate da adottare.

La soluzione allo studio potrebbe riguardare la modifica della citata Circolare n. 8/1996, per estendere la definizione di integratori (o complementi) alimentari anche a prodotti a base di ingredienti con effetti « fisiologici ».

Come tali si intendono effetti di tipo « salutistico » non riconducibili necessariamente a nutrienti, svolti da piante e derivati di accertata sicurezza d'uso e privi delle finalità preventive o curative proprie dei medicinali.

Le conseguenze dell'ampliamento della definizione sarebbero quelle di subordinare alla procedura di notifica prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 111/92, anche la commercializzazione dei prodotti costituiti da soli ingredienti « erboristici » compatibili per un uso nel settore alimentare.

A favore della validità di tale soluzione depone non solo la composizione di molti integratori legittimamente in commercio, che per il loro significato « salutistico » nettamente prevalente rispetto a quello nutrizionale mettono, di fatto, in discussione la definizione adottata nella circolare n. 8/

1996, ma — soprattutto — l'attuale proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di integratori.

Detta proposta, che dopo ripetuti confronti da parte degli Stati membri ha trovato un sostanziale consenso, nella stesura attuale comprende nel campo di applicazione: « i prodotti alimentari che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti... ».

Per quanto riguarda poi le modalità per l'immissione in commercio, è data facoltà agli Stati membri di adottare una procedura di notifica del tutto simile a quella già prevista per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

CARDIELLO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere, premesso che:

nel comune di Eboli (Salerno), è stata completata l'opera di abbattimento di manufatti abusivi a suo tempo edificati su suolo demaniale, lungo la fascia costiera;

nell'area, allo stato, sono presenti prostitute ed extracomunitari, in gran parte irregolari, i quali, secondo quanto risulta all'interrogante seminano il panico tra gli operatori commerciali e turistici;

il luogo, per lunghi tratti ancora sprovvisto di illuminazione, è teatro di risse ed atti di violenza che vedono protagonisti persone di etnie diverse, dedite al malaffare;

nonostante l'encomiabile opera degli agenti delle forze dell'ordine, la litoranea resta esposta a fenomeni criminali con una preoccupante cadenza giornaliera;

le aree dove la maggior parte delle colonie di extracomunitari trovano ricovero, la cifra stimata è di circa 10.000 unità, sono state individuate nel complesso abbandonato sito nella contrada di San Nicola Varco, nell'ex fabbrica « Mellone » a

ridosso della frazione Taverna Nova e nelle adiacenze della zona marina di Campolongo;

malgrado l'interessamento del prefetto di Salerno, è stata evidenziata, a più riprese, la carenza di centri di accoglienza idonei ad ospitare gli irregolari in attesa di espulsione;

di recente, uomini della Polizia di Stato impegnati nelle loro mansioni, sono entrati in contatto con bande di extracomunitari e nello scontro un agente ha riportato una ferita da arma da taglio —:

quali utili interventi il ministro intenda adottare per porre fine ai fenomeni criminali che si registrano sulla litoranea;

se il Governo voglia assicurare la propria disponibilità per la creazione di centri di accoglienza o garantire misure alternative idonee al trasferimento degli irregolari nelle strutture esistenti nel sud d'Italia. (4-00923)

RISPOSTA. — Si fa presente che le problematiche connesse alla criminalità sulla litoranea di Eboli sono alla costante attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, che ne hanno esaminato i vari aspetti in numerose riunioni presso la prefettura di Salerno (l'ultima il 6 novembre 2001), alle quali ha partecipato anche il sindaco di Eboli.

Per contrastare lo stato di degrado in cui versa quella zona si è provveduto all'esecuzione di un programma di demolizioni di oltre duecentocinquanta manufatti abusivi realizzati sul demanio e lungo tratti stradali; le operazioni in discorso, intraprese nel settembre del 1998, sono state concluse l'8 ottobre del 2001.

Sono stati inoltre posti in essere mirati servizi di contrasto della prostituzione, con l'individuazione e l'espulsione dal territorio nazionale di numerosi stranieri extracomunitari, tra i quali molti sfruttatori del meretricio.

La questura di Salerno ha altresì provveduto a disporre frequenti specifici servizi di prevenzione nell'area, con l'impiego, oltre che di personale della Squadra mobile e del

commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Battipaglia, anche di equipaggi del reparto prevenzione criminale di Napoli; dette attività sono state particolarmente intensificate nei mesi estivi, nei quali si è registrato un considerevole incremento della popolazione nel comprensorio durante il periodo di vacanze.

Recentemente, poi, sono stati svolti servizi di ordine pubblico finalizzati alla verifica delle posizioni di soggiorno degli extracomunitari la cui presenza era stata segnalata all'interno di strutture fatiscenti occupate abusivamente: a seguito del controllo effettuato il 4 ottobre 2001 in una fabbrica dismessa, ad esempio, sono stati condotti in questura a Salerno sessanta stranieri, alcuni dei quali sono stati inviati in centri di permanenza temporanea siti in altre regioni limitrofe per le procedure occorrenti per l'identificazione e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Per quanto concerne la disponibilità del Governo, richiesta dall'onorevole interrogante, in ordine alla creazione di ulteriori centri di trattenimento per gli stranieri da espellere dal territorio nazionale, si fa presente che i centri di permanenza temporanea ed assistenza, destinati al trattenimento degli stranieri in via di espulsione, sono attualmente in numero di 12 con una capacità ricettiva complessiva di oltre 1300 posti.

Nove di queste strutture sono state attivate nell'Italia meridionale, in particolare nelle zone più esposte ai flussi dell'immigrazione clandestina (Puglia e Sicilia).

Questo Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie che si sono rese disponibili, sta ora predisponendo un sistema nazionale di strutture di trattenimento, con il potenziamento di quelle attuali, nella consapevolezza che le medesime rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la lotta all'immigrazione clandestina.

In tale quadro sono in corso di costruzione altri due centri (a Bologna e a Modena), mentre tre sono in avanzata fase di progettazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stazione locale dei carabinieri del comune di Sant'Agata Bolognese è attualmente ubicata in uno stabile del tutto inadatto ad ospitare una struttura militare e si trova in uno stato di parziale inagibilità che rende decisamente difficile lo svolgimento del lavoro da parte dei militari;

il comune di Sant'Agata Bolognese, in accordo con il responsabile locale dell'Arma e con il comandante della compagnia di San Giovanni in Persiceto, ha avviato la procedura per la realizzazione di una sede adeguata alle necessità della stazione dei carabinieri;

a tal fine è stata individuata l'area idonea all'intervento, è stata predisposta la variante al piano regolatore generale del comune, in ottemperanza alla normativa urbanistica, è stato elaborato il progetto della nuova caserma, sulla base dei criteri direttivi fissati dall'Arma e sono stati posti in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'immobile;

la nota della prefettura di Bologna del 27 aprile 2001, in riferimento ad una circolare del ministero dell'interno, esprime la necessità di sospendere per due anni i trasferimenti in sede degli uffici della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri;

la fattispecie in questione rientra a pieno titolo nei casi previsti dallo stesso ministero dell'interno relativi a situazioni eccezionali per inagibilità dei locali che rendono improcrastinabile l'individuazione di un'altra idonea struttura —:

quali iniziative intenda prendere il Ministro dell'interno, attese le evidenti circostanze di eccezionalità e di emergenza sopra esposte, per soddisfare le esigenze del comune di Sant'Agata Bolognese e del comando dei carabinieri di realizzare un'in-

frastruttura adatta ad ospitare la stazione locale dell'arma. (4-00613)

RISPOSTA. — *Si fa presente che le disponibilità economiche da impiegare per le esigenze di accasermamento delle forze dell'ordine sono risultate, anche per l'anno in corso, sensibilmente insufficienti rispetto alle esigenze di riadeguamento strutturale rappresentate dagli organi periferici dell'Amministrazione.*

Ciò è dovuto anche alla circostanza che negli ultimi anni è stata disposta la costruzione e/o la ristrutturazione di edifici per accasermamento in assenza di adeguata copertura.

Si è quindi provveduto, in data 13 aprile 2001, ad invitare le Prefetture, a sospendere i trasferimenti delle sedi di uffici della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri che comportino un aggravio della spesa, anche in presenza di trattative già avviate, fatta eccezione per le situazioni di sfratto esecutivo o di inagibilità dei locali in uso.

Per quanto concerne la stazione carabinieri di Sant'Agata Bolognese, dagli accertamenti esperiti dalla Prefettura è emerso che l'immobile che la ospita presenta caratteristiche di centralità rispetto all'abitato, di vicinanza al più importante comune di San Giovanni in Persiceto nonché di adeguatezza, sotto il profilo della capienza dei locali, all'organico in forza al presidio, pari a sei unità.

Per assicurare maggiore funzionalità all'immobile si è ritenuto necessario prevedere un intervento di ristrutturazione che dovrà essere effettuato a cura del comune, proprietario dell'immobile che non ha ancora disposto lo stanziamento necessario all'effettuazione dei lavori.

Il problema sollevato con l'interrogazione è all'esame dell'amministrazione dell'interno che attraverso il competente ufficio territoriale di Governo continuerà a sensibilizzare il comune di San Giovanni in Persiceto al fine di prevedere uno specifico stanziamento per assicurare l'effettuazione dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge n. 1388, approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio 1999, contenente « Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142 » prevede all'articolo 24 che « i lavoratori dipendenti pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali... nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500 mila abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli » e che inoltre « hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte (ad esempio le commissioni consiliari) per la loro effettiva durata » e per il tempo necessario « per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro »;

tale norma provocherà certamente dei disagi nella scuola in quanto le continue assenze dei docenti eletti nei vari Consigli, per almeno due o tre giorni la settimana, comporteranno oggettive difficoltà per lo svolgimento della didattica nelle classi nelle quali i suddetti docenti sono in servizio nei giorni in cui si svolgono le attività dei vari consigli;

i suddetti disagi potrebbero essere eliminati e notevolmente ridotti concedendo ai docenti membri delle assemblee elettive locali la riduzione dell'orario di cattedra e la possibilità di definirlo in modo che essi non siano impegnati nei giorni in cui si tengono i consigli e nelle ore in cui si svolgono le riunioni degli altri organi consiliari (ad esempio le commissioni), che sono in genere stabiliti all'inizio della consiliatura;

l'espletamento del mandato elettivo è non solo un diritto per l'eletto, ma anche un suo preciso dovere, per cui egli deve essere messo nella condizione di poter svolgere nel modo migliore la sua attività istituzionale;

non tutti gli eletti dei vari consigli possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita, come previsto dalla legge, in relazione all'importo contenuto del gettone di presenza che ricevono per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni consiliari negli organi elettivi minori (ad esempio nei Municipi) —:

se non ritengano opportuno disporre, ognuno per la propria competenza, che i docenti membri di assemblee elettive a livello locale ottengano, a domanda, la riduzione dell'orario di cattedra (almeno a 9-12 ore a seconda se siano impegnati tre o due giorni nelle sedute dei consigli e delle commissioni) in modo da ridurre al minimo i disagi per gli studenti delle classi a loro assegnate. (4-00670)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha lamentato le difficoltà degli allievi per le assenze del personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, sollecitando una riduzione dell'orario di cattedra per il personale interessato.*

Al riguardo si fa presente che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali di comparto, ha previsto, all'articolo 15, che il personale docente in parola, che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alla legge 27 dicembre 1985 n. 811 è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola o alle scuole in cui presta servizio apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alle stesse scuole la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

Il medesimo articolo 45 dispone, inoltre, che ove non sia possibile assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi in cui è assegnato un docente con mandato elettivo, « è possibile la nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella dichia-

razione mensile », sempreché « non sia possibile provvedere con altro personale docente in soprannumero o a disposizione ».

Durante il periodo di nomina del supplente il docente quando non è impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta è utilizzato nella scuola nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.

Si fa anche presente che tutte le istituzioni scolastiche, in virtù dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, possono ora organizzare in modo flessibile l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, ferma restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica succitato).

Le medesime istituzioni, inoltre, nell'esercizio della autonomia didattica, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengano opportune anche per quanto riguarda l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività.

Si ritiene, pertanto, che una adeguata programmazione delle attività didattiche consenta di contemperare le esigenze dei docenti con mandato elettorale e quelle degli allievi delle classi loro assegnate e di ridurre al minimo i disagi che potrebbero derivare agli allievi stessi per le assenze di detto personale.

Compete, comunque, al capo di istituto valutare i casi in cui si renda necessario procedere alla nomina del supplente nei termini stabiliti dal succitato articolo 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale della scuola.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CICCHITTO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

l'Agenzia nazionale quotidiana *Il Velino* del 20 novembre 2001, ha dato notizia, sotto il titolo « Ocse, rappresentanti italiani contro il Governo », di una riunione contro la corruzione svoltasi a Parigi presso l'Ocse, in cui il nostro rappresentante diplomatico, il professor Guido Sacerdoti, ha diffuso alle delegazioni estere un documento critico sulla legge riguardante le rogatorie e sul falso in bilancio;

nella stessa edizione, *Il Velino*, ha anche reso noto che l'ambasciatore Francesco Olivieri e il suo vice Vincenzo Schioppa hanno convocato una riunione, per il 21 novembre 2001, degli ambasciatori di tutti i paesi aderenti all'Ocse allo scopo di non far applicare la legge sulle rogatorie —:

se i fatti sopraesposti corrispondano al vero;

in tal caso quali misure intenda adottare per far rispettare all'estero le leggi approvate dal Parlamento italiano.

(4-01439)

RISPOSTA. — Si tiene in proposito a precisare che durante la riunione Ocse (19-21 novembre 2001) del « Gruppo di lavoro contro la corruzione dei pubblici ufficiali nelle transazioni economiche internazionali », alla quale l'interrogante fa riferimento, non è stato diffuso alcun documento dalla Delegazione italiana, ad indirizzo delle altre delegazioni e del Segretariato.

Nessuna riunione su temi relativi alla legge sulle rogatorie è stata convocata dall'ambasciatore presso l'Ocse o dai suoi collaboratori.

Il professor Giorgio Sacerdoti, esperto giuridico che presta la sua consulenza alla rappresentanza italiana presso l'Ocse si è limitato a distribuire a titolo personale ai membri della delegazione italiana — nel corso di una riunione pre-sessione riservata esclusivamente ai rappresentanti italiani —

la bozza di un suo articolo sulla nuova legislazione in tema di falso in bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

GIULIO CONTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Serravalle del Chianti, piccolo comune della provincia di Macerata, fa parte dei comuni colpiti dal terremoto di tre anni or sono, anzi è il comune maggiormente danneggiato delle Marche;

il Presidente della Repubblica Ciampi, in una sua visita effettuata in quel paese, assicurò che nessuna decisione sarebbe stata presa a discapito della popolazione durante la ricostruzione;

la ricostruzione non si è ancora conclusa;

il provveditore agli studi della provincia di Macerata ha deciso di apportare un taglio alle scuole del paesino e precisamente di cancellare la prima classe della scuola media e di sostituirla con una pluriclasse;

alcuni genitori, per protesta, non ritenendo la « pluriclasse » uno strumento idoneo per una migliore didattica e la migliore condizione di apprendimento, hanno iscritto i loro figli alla scuola media più vicina, sita a Camerino, cioè a 17 km da Serravalle, che assommata alle distanze dalle frazioni di residenza al centro del paesino terremotato, costringono bimbi a percorrere distanze che variano dai 30 ai 37 km ogni mattina e il comune a grossi sforzi organizzativi ed economici (scuolabus) —:

se sia stato considerato che la prima classe delle medie è ancora scuola dell'obbligo;

se sia stato considerato che tagliando una classe di una scuola dell'obbligo, si costringe la popolazione a fuggire dalla montagna e che ricostruire, ma costringere

intere famiglie ad emigrare è un grave errore, anzi una beffa;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro interrogato per evitare un simile errore strategico e un simile danno al comune e alle famiglie dei bambini interessati e agli stessi giovanissimi studenti;

se non ritenga giusto invitare il provveditore a ritirare tale odioso progetto. (4-00685)

RISPOSTA. — *Si premette che il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 recante disposizioni urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, ha stabilizzato l'organico di diritto e previsto, inoltre, che incrementi del numero delle classi eventualmente indispensabili sono disposti dal competente dirigente scolastico.*

Circa la situazione evidenziata dall'interrogante riguardante la scuola media di Serravalle di Chienti, è stato accertato che la necessità di procedere ad una diversa organizzazione della pluriclasse prevista in organico di diritto per la sede di Serravalle di Chienti era stata in effetti rappresentata, in data 2 luglio 2001, dal preside dell'istituto interessato che ha sede nel comune di Camerino al competente Provveditore agli studi di Macerata, che si era riservato di dettare le opportune istruzioni con l'inizio dell'anno scolastico; istanze analoghe erano state anche avanzate dal sindaco del comune di Serravalle di Chienti.

Essendo intervenuto il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 in data 18 luglio 2001, il Provveditore, in risposta alle sollecitazioni rivolte, ha richiamato le nuove disposizioni in materia di determinazione delle classi effettivamente funzionanti, confermando che è competenza del dirigente scolastico valutare le situazioni di reale necessità, ai fini dell'eventuale incremento del numero delle classi inizialmente previsto.

Quest'ultimo, in sede di determinazione dell'organico di diritto, essendosi verificato un decremento del numero degli allievi iscritti, ha mantenuto la pluriclasse in parola.

Allo stato attuale, comunque, alla questione è stata data definizione nel senso che con finanziamenti della regione Marche e del comune è stato possibile aumentare il numero delle ore di compresenza dei docenti mantenendo inalterato il monte-ore previsto per ogni disciplina.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

sta di giorno in giorno aumentando la tensione fra gli abitanti del villaggio minatori di Santa Barbara, una frazione del comune Valdarese di Cavriglia, in provincia di Arezzo, e l'Enel;

l'Enel, proprietario attraverso due controllate, delle abitazioni locate a 200 famiglie, ha attivato le procedure di sfratto;

vani sembrano essere stati i ripetuti tentativi di ottenere il rinnovo dei contratti di locazione ed altrettanto vane le proposte di acquisto avanzate da molte famiglie;

esclusa la volontà di rinnovare il contratto di locazione ed esclusa altresì la volontà di alienare gli immobili agli occupanti, prende seriamente corpo il sospetto che si voglia alienare il patrimonio immobiliare eludendo la normativa che assicura un trattamento di favore agli affittuari di immobili di enti pubblici;

è evidente che si deve tentare di prevenire l'ipotesi di esecuzione dei 200 sfratti per le gravi tensioni che creerebbe e per l'assoluta impossibilità di reperire sul mercato altrettanti immobili da locare —:

se non ritenga di intervenire al fine di mediare fra le opposte esigenze ed al fine di verificare se gli intendimenti della proprietà, ineccepibili sul piano formale, non nascondano la volontà di eludere la normativa che riserva trattamento di favore agli

affittuari di immobili di enti pubblici che manifestano la volontà di acquisire in proprietà l'immobile locato. (4-00059)

RISPOSTA. — *Il villaggio di Santa Barbara sorge in una frazione del comune di Valdarese di Cavriglia in provincia di Arezzo ed è composto da circa 200 appartamenti (alloggi costruiti per i minatori della zona nei primi anni del 1940) di proprietà dell'Enel spa. Gli inquilini degli alloggi in questione, da oltre un anno, sono in stato di agitazione perché la SEI spa, la società immobiliare e di servizi del gruppo Enel, avrebbe manifestato l'intenzione di procedere allo sfratto o comunque alla vendita degli immobili con modalità non del tutto definite.*

A questo riguardo l'Enel ha fatto presente di non aver attivato alcuna procedura di sfratto nei confronti degli inquilini delle case del villaggio ma di aver solo manifestato, a seguito del trasferimento degli immobili alla Dalmazia spa, gruppo Enel, la necessità di procedere alla regolamentazione di un nuovo rapporto contrattuale, offrendo la facoltà di scegliere, fra le possibili forme contrattuali consentite dalle vigenti normative in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, quella più favorevole.

Per quanto riguarda, invece, la vendita degli immobili, l'Enel precisa di aver assunto, nei confronti delle organizzazioni sindacali di categoria, l'impegno a garantire le condizioni previste dall'articolo 3, comma 109 della legge n. 662 1996 (norma che, in tema di dismissioni di immobili da parte di società a prevalente partecipazione pubblica, contempla particolari prescrizioni); la società si è inoltre impegnata a garantire il prolungamento del contratto d'affitto, alle condizioni previste dalla citata legge, per gli inquilini che non volessero accettare la proposta d'acquisto.

Il gruppo Enel, attraverso un comunicato stampa del 21 giugno 2001, ha infine, confermato la propria disponibilità ad avviare la stipula per i nuovi contratti di locazione alle condizioni concordate tra Comuni e le associazioni sindacali.

L'amministrazione comunale di Cavriglia, in accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini, ha promosso nel mese di luglio 2001 un incontro con i rappresentanti della SEI spa i quali, pur dichiarandosi disponibili al rinnovo dei contratti di locazione, chiedevano l'abolizione dell'equo canone, proponendo la stipula, dei contratti di locazione « concertati » ai sensi dell'articolo 2, comma 3 legge n. 431 del 1998, sottoscritti dalle categorie interessate per la provincia di Arezzo.

L'amministrazione comunale di Cavriglia non ha aderito agli accordi perché li considera troppo onerosi per gli inquilini dei piccoli centri urbani in quanto, per effetto dei nuovi contratti, i canoni di locazione del Villaggio sarebbero più che raddoppiati rispetto all'equo canone.

L'Enel si è resa tuttavia disponibile ad applicare contratti di locazione « concertati » che prevedano una fascia più economica e quindi più consona alla particolarità urbanistica del Villaggio di S. Barbara.

Nei primi giorni del mese di settembre 2001, il comune di Cavriglia e le associazioni sindacali di categoria, hanno convenuto di procedere alla stipula dei contratti di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, tenendo conto però delle particolarità urbanistiche di quella frazione.

Al momento, risultano quindi ancora in corso le trattative tra la SEI e l'amministrazione comunale insieme alle associazioni sindacali, sulle specifiche condizioni da applicare ai nuovi contratti di locazione che prevedano altresì la clausola del diritto di prelazione dell'inquilino in caso di vendita dell'immobile.

La situazione, ancorché non definita, non sembra destare particolari motivi di allarme, non risultando, peraltro, confermata l'indisponibilità di Enel ad accettare eventuali proposte di acquisto degli immobili.

Il Ministro delle attività produttive: Antonio Marzano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'istituzione, presso le questure, dell'ufficio minori per la segnalazione di casi

riguardanti minori in situazione di rischio, ha certamente rappresentato un significativo momento di attenzione nei confronti delle problematiche, molto spesso difficile, poste dai minori di età;

appare importante una verifica qualitativa attenta del lavoro di tali uffici per esprimere un giudizio compiuto e documentato sulla politica del Governo nei confronti di tale categoria « debole » —:

quale sia stato il rapporto fra gli uffici minori delle questure ed i Tribunali per i Minorenni;

quali siano i benefici più significativi derivati dal lavoro degli uffici minori delle questure;

quale opera di prevenzione sia stata posta in essere dagli uffici minori delle questure in rapporto alla legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale ed in rapporto alla legge n. 269 del 1998. (4-00381)

RISPOSTA. — *Il Ministro dell'interno ha riferito di aver riorganizzato, in attuazione della legge n. 269 del 1998 — che ha introdotto nuove fattispecie di reato e particolari strumenti investigativi per il contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori —, le strutture di polizia specializzate nel settore, potenziandone le capacità di rilevazione, di analisi e di contrasto di tutta l'attività criminosa in danno di minori.*

Sono state, pertanto, istituite, presso le squadre mobili, le sezioni specializzate per le indagini sui reati concernenti gli atti sessuali in genere e, presso le divisioni anticrimine delle questure, i nuclei di polizia giudiziaria — uffici minori.

I Nuclei, che hanno assorbito le competenze degli « Uffici Minori », già istituiti dal ministero dell'interno nel 1996, svolgono funzioni di raccordo con gli altri enti ed organismi preposti alla tutela dei minori e di monitoraggio di episodi delittuosi di cui sono vittime i minori stessi, provvedendo, in particolare, ad acquisire i dati relativi alle indagini condotte dagli organismi investigativi in ogni provincia, nonché alle

iniziative assunte da enti pubblici e privati per prevenire il fenomeno.

A livello centrale, opera, quale referente nazionale, la sezione minori della direzione centrale della polizia criminale.

Gli « Uffici Minori » assicurano la massima collaborazione ai Tribunali per i minorenni svolgendo accertamenti ai fini dell'adozione di provvedimenti a favore di minori appartenenti a nuclei familiari « a rischio » e di affidamento, in via d'urgenza, alle comunità, ai sensi dell'articolo 403 del codice civile.

Numerosi sono, inoltre, gli accertamenti delegati dall'autorità giudiziaria, in relazione a procedimenti per l'attribuzione di cognome a soggetti minorenni, per l'autorizzazione al loro matrimonio, per le adozioni nazionali ed internazionali e per l'affidamento in prova ai servizi sociali o per altri benefici (permessi premio, eccetera).

L'azione delle sezioni specializzate e degli « Uffici minori » è affiancata, per quanto concerne la pornografia infantile, dall'attività posta in essere dal servizio polizia postale e delle comunicazioni del ministero dell'interno, che ha consentito numerose operazioni volte al contrasto del reato di diffusione via internet di materiale pedopornografico.

Per quanto riguarda l'azione di contrasto delle attività criminose inerenti i minori, numerose sono le operazioni positive condotte dalle forze di polizia.

Sul piano della prevenzione, il predetto ministero ha avviato da tempo mirate iniziative, d'intesa con i Provveditorati agli studi, gli enti locali, i tribunali per i minorenni ed i centri per la giustizia minorile.

In particolare, nell'ambito del più ampio progetto della cosiddetta « polizia di prossimità », finalizzato a creare un più stretto e solido rapporto di fiducia con il cittadino, è stato recentemente varato, di concerto con il ministero della pubblica istruzione ed il Comitato Italiano per l'Unicef, il progetto denominato « Il poliziotto: un amico in più » che, in 17 città, prevede, fra l'altro, visite di scolari presso le strutture di polizia ed incontri di funzionari della polizia di Stato presso le scuole, con distribuzione, tra

l'altro di materiale informativo contenente soprattutto consigli ai bambini per difendersi nelle situazioni di rischio.

Infine, il 19 aprile 2001 il ministero dell'interno ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Comitato italiano per l'Unicef, per la realizzazione di progetti comuni a tutela dell'infanzia in linea, tra l'altro, con le previsioni contenute nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

Inoltre il dipartimento giustizia minorile del ministro interrogato ha riferito di aver ritenuto utile curare la diffusione della circolare n. 123/A1/130/3/54 dell'8 maggio 1996 del ministero dell'interno – dipartimento della pubblica sicurezza, istitutiva della ricordata istituzione degli uffici minori, a tutte le proprie articolazioni, segnalando l'urgente necessità di concordare un piano di collaborazione con le rispettive questure ai fini di assicurare l'assistenza a tutti i minori che, a vario livello, necessitano dell'intervento dei servizi della giustizia minorile.

Un particolare ambito nel quale è stata prevista la collaborazione del predetto dipartimento con l'ufficio collocato presso le questure riguarda l'applicazione della legge 15 gennaio 1994, n. 64, relativamente alla ratifica – tra le altre – della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980, laddove all'articolo 3 comma 2 prevede che l'ufficio per la giustizia minorile, quale autorità centrale, può avvalersi dell'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della polizia di Stato. Proprio in base a tale previsione, l'autorità centrale istituita presso il dipartimento giustizia minorile si avvale abitualmente della collaborazione degli uffici minori per il rintraccio sul territorio italiano di minorenni per i quali pervengono istanze di restituzione da parte del genitore al quale siano stati illegittimamente sottratti, nonché per la esecuzione di provvedimenti emersi in proposito dall'autorità giudiziaria minorile.

In ordine all'ultimo quesito contenuto nella presente interrogazione, il citato dipartimento ha riferito di aver ritenuto necessario elaborare – con circolare n. 9 del

1° giugno 2001 — alcune linee guida per la prevenzione e la presa in carico da parte dei servizi sociali minorili dei minori vittime di abuso, al fine di adottare efficaci misure atte ad assicurare anche in questo campo un'effettiva protezione dei medesimi. Per svolgere questa delicata attività è ovviamente necessario un raccordo con gli uffici giudiziari, gli enti locali e tutti i centri — servizi eventualmente presenti nel distretto di competenza di ogni centro per la giustizia minorile che, a vario titolo, si interessano della prevenzione e del trattamento dei minori che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale.

Al fine di realizzare più proficuamente l'attività appena rappresentata, il predetto dipartimento ha fatto presente che sta organizzando un seminario di aggiornamento del personale appartenente agli uffici minori presso le questure ed ai servizi minorili della giustizia che si terrà il 23-25 gennaio 2001.

Nel corso del seminario verranno affrontate tematiche riguardanti la sottrazione internazionale di minori, le problematiche connesse ai minori stranieri non accompagnati che si trovano nel territorio italiano, l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, con l'intento di creare un momento di collaborazione, discussione e confronto tra le diverse istituzioni che operano direttamente sul territorio negli ambiti oggetto dell'incontro.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

da anni numerosi uomini pubblici, con responsabilità nazionali o locali, si stanno battendo per il definitivo smantellamento del sistema di protezione e sicurezza allestito a Novara, in via Campagnoli, per l'ex-Presidente della Repubblica Senatore Oscar Luigi Scalfaro;

eliminata la vergogna del mantenimento del presidio da parte di pattuglie di

polizia, resta il divieto di parcheggio, evidentemente funzionale rispetto alle precedenti misure di sicurezza;

il parlamentare novarese onorevole Gianni Mancuso ha formalizzato la richiesta, indirizzata al sindaco di Novara, di eliminare il divieto di parcheggio;

l'assessore comunale novarese Stefano Manteggia ha manifestato condivisione rispetto alla richiesta avanzata dall'onorevole Gianni Mancuso, peraltro formulando una riserva circa eventuali diversi orientamenti da parte del Ministero dell'interno;

appare dunque necessario ed urgente chiarire la posizione del Ministero dell'interno, che, ormai, eliminata la sorveglianza diretta, non può avere ragioni per esigere o comunque preferire il mantenimento del divieto di parcheggio nella via Campagnoli di Novara, ove ha sede l'abitazione del senatore Oscar Luigi Scalfaro —:

se permangano ragioni di sicurezza tali da esigere il mantenimento del divieto di parcheggio in via Campagnoli a Novara, in prossimità dell'abitazione dell'onorevole Oscar Luigi Scalfaro o se, invece, nulla osta a che la civica amministrazione disponga dell'area restituendola alla piena fruibilità dei cittadini. (4-00603)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'adozione di servizi di protezione e di sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze è prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39.

Nel caso del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro, pertanto, al termine del suo incarico di Capo dello Stato, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Novara, organo delegato a valutare in concreto la sussistenza di rischi su un determinato territorio, decise il mantenimento della tutela, della scorta e della vigilanza fissa presso la sua abitazione novarese.

Dal novembre 1999, sempre in sede del predetto comitato, è stato disposto, in luogo

delle cennate misure, un servizio di vigilanza saltuaria presso l'abitazione nonché il divieto di sosta e di fermata lungo il perimetro dell'abitazione stessa.

Per quanto attiene a quest'ultima misura, si precisa che, in occasione di una riunione tecnica interforze tenutasi il 2 ottobre 2001 nella Prefettura del capoluogo piemontese, è stato deciso, in relazione all'attuale livello di esposizione a rischio del senatore, di conservare il divieto di sosta e di fermata, restringendone, peraltro, l'applicazione ad una fascia di otto metri nelle immediate vicinanze dell'abitazione della personalità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DEODATO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

esistono fondati motivi di preoccupazione tra il personale militare del 2° Reggimento Bersaglieri di Legnano e del 3° Reggimento Bersaglieri di Milano (quest'ultimo, il più decorato dell'Esercito Italiano) per il preannunciato smantellamento di questi gloriosissimi Reggimenti;

tali Reparti, tra i più antichi e ricchi di storia e di Medaglie, oltre ad aver preso le « Fanfare », che per i Reggimenti bersaglieri costituiscono storicamente un elemento strutturale (sono state già soppresse altre 5 fanfare nell'ultimo biennio), sono ormai ridotti ad una Compagnia di bersaglieri, in attesa del « notaio politico » che ne sancisca la definitiva soppressione;

su tale stato di cose ha fortemente inciso l'abolizione del servizio di leva obbligatorio che ha sottratto quella linfa vitale costituita dai militari di leva;

allo stato dei fatti, solo l'assegnazione di personale volontario potrebbe configurare la necessità di far « vivere » questi gloriosi Reggimenti;

un provvedimento ordinato in tal senso, oltre a motivare l'esistenza dei Reparti nel panorama militare, costituirebbe un importante segnale di fiducia per i

quadri militari interessati (il cui retroterra umano è costituito da diverse centinaia di nuclei familiari);

anche la situazione infrastrutturale consentirebbe, con mirati ridotti aggiustamenti, di garantire al personale volontario di alloggiare più che decorosamente;

le comunità dei cittadini di Legnano e di Milano hanno vissuto intensamente, con reciproche attestazioni di stima ed affetto, la convivenza con detti Reparti (radicati nel territorio, con essi entrato nella nostra Storia), che superando non facili prove, hanno difeso la pace in missioni umanitarie svolte in varie aree geografiche del mondo —:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di scongiurare lo smantellamento paventato del 2° e del 3° Reggimento Bersaglieri, che sono tra i più antichi e ricchi di storia e di medaglie. (4-00642)

RISPOSTA. — *L'evoluzione della situazione internazionale ha reso necessario delineare una struttura della difesa sensibilmente ridotta dal punto di vista quantitativo e funzionale al mutato quadro geo-strategico di riferimento.*

Conseguentemente alle Forze armate è richiesto un crescente impegno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere uno strumento operativo moderno, sostenibile, coerente con quelli dei nostri principali partners europei ed atlantici, in grado di tutelare globalmente gli interessi nazionali, di proiettare stabilità fuori dei confini e di fronteggiare anche minacce anomale, quali quelle del terrorismo.

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e semplificazione dell'organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni ed in corso di progressiva attuazione, impostato in conformità dei dettami di una serie di provvedimenti normativi — legge 18 febbraio 1997, n. 25 (riforma dei Vertici) e decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ristrutturazione delle Forze armate) successiva-

mente corretto e integrato dal decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214 — ha trovato ulteriore impulso nella legge 14 novembre 2000, n. 331 « Norme per l'istituzione del servizio militare professionale ».

Tale legge, in particolare, nel prevedere tra l'altro una generale contrazione dello strumento militare, impone la necessità di un ulteriore allineamento delle strutture ordinarie delle forze armate.

In tale ottica occorre riorganizzare le strutture operative e di supporto, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione di tutte le componenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale), al fine di accrescere l'efficienza e le capacità complessive dell'organizzazione militare realizzando, nel frattempo, economie di risorse sia di personale, sia finanziarie, queste ultime da destinare all'investimento.

In tale quadro, sono state messe in atto anche le predisposizioni per la futura soppressione della Brigata « Centauro », che inquadra il 2° ed il 3° Reggimento Bersaglieri, nella considerazione che il suo mantenimento in vita non risulta più compatibile con i volumi organici previsti dalla normativa sulla riforma del servizio militare.

Peraltro, i cali verificatisi nel gettito di leva conseguenti all'accentuata adesione all'obiezione di coscienza, nonché all'applicazione di provvedimenti di legge volti ad agevolare le aree colpite da calamità naturali, ha imposto nel tempo la sottoalimentazione di taluni reparti non previsti nel « Modello Professionale », tra cui i due reggimenti in argomento.

A fronte di tale perdita, tuttavia, nelle aree di Milano e Legnano verrà insediato il Comando del corpo d'armata di reazione rapida, che rappresenta il contributo nazionale al progetto NATO che tende a dotare l'Alleanza di un numero di comandi di livello « tattico superiore », in grado di fronteggiare più situazioni di crisi contemporaneamente.

Il collocamento di tale qualificato complesso multinazionale di risorse umane e materiali nelle aree in argomento non potrà che aumentarne il prestigio qualificandone, nel contempo, il contributo alla difesa dei valori di riferimento della nostra società.

Sul piano dell'impiego del personale, le esigenze organiche connesse con la costituzione del citato Comando di corpo d'armata consentiranno di reimpiegare il personale oggi effettivo ai due reggimenti nelle stesse sedi ovvero in sedi vicine. Tale reimpiego seguirà le procedure ormai consolidate, volte a tenere nella massima considerazione possibile le legittime esigenze del personale stesso, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione militare e tenendo conto degli oneri necessari a colmare le eventuali lacune.

Sul piano infrastrutturale, la caserma « Cadorna » di Legnano, destinata ad accogliere una parte consistente delle unità di supporto diretto del costituendo comando di corpo d'armata di reazione rapida, sarà oggetto di opportuni lavori per la realizzazione di alloggi di servizio temporanei (Ast) per personale « non coniugato ».

La caserma « Mameli » di Milano, invece, non risulta idonea ad ospitare un'unità operativa, sia a causa della « inclusione » nel centro abitato di Milano, sia perché necessiterebbe di lavori di adeguamento infrastrutturale molto consistenti.

Per quanto attiene alla problematica alloggiativa per il personale volontario in servizio permanente si osserva che il settore presenta caratteri identici a quelli relativi alle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali ammogliati. Al riguardo, sono allo studio soluzioni che consentano di dare risposta alla prevista « domanda alloggiativa » del personale, anche straniero, che sarà impiegato nell'ambito del costituendo corpo d'armata e delle unità di supporto diretto.

Sul piano storico e delle tradizioni il processo di « convergenza » verso i volumi organici imposti dalla citata legge n. 331/2000 interesserà ulteriori reggimenti di altre armi e specialità, ognuno portatore di tradizioni e di testimonianze di sacrificio sintetizzate dalle denominazioni e dalle decorazioni concesse nel tempo per atti di valore. Al riguardo, è attualmente allo studio un complesso articolato di provvedimenti di ridenominazione dei reparti del modello professionale che consentirà di

salvaguardare questo insopprimibile patrimonio storico nazionale.

In sintesi, il futuro del 2° e 3° reggimento bersaglieri, oltre che essere strettamente connesso con l'attuazione della legge n. 331/2000, è condizionato dall'esigenza di riorientare, in tempi brevi, risorse umane e materiali verso la realizzazione del progetto di costituzione di un Comando di corpo d'armata di reazione rapida da assegnare permanentemente alla Nato.

Ciò comporterà, per le comunità di Milano e Legnano, l'insediamento sul proprio territorio di un organismo multinazionale del massimo livello tattico.

Peraltro, l'impatto dei previsti provvedimenti sul personale effettivo alla Brigata « Centauro » è ridotto al minimo, stante la concreta possibilità che esso sia reimpiegato nell'ambito delle unità di supporto diretto al comando di corpo d'armata.

In ultimo, il processo di ristrutturazione in atto terrà anche conto della necessità di salvaguardare l'insostituibile patrimonio di tradizioni rappresentato da ogni vessillo della Forza armata.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

FERRO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in seguito ai recenti gravissimi avvenimenti le compagnie assicurative hanno ritirato la copertura per fatti derivanti da eventi bellici e terroristici a tutti gli aeroporti, coinvolgendo in questo anche le compagnie di navigazione aerea;

per queste ultime è intervenuta, secondo quanto risulta dalle informazioni diffuse dalla stampa, una copertura assicurativa con accollo del premio a carico dello Stato ed analoghi provvedimenti sono stati adottati in tutti i paesi della Comunità —:

quali iniziative intenda adottare affinché sia assicurata anche per le società di gestione aeroportuale tale tipo di intervento, atteso che gli aeroporti sono a

rischio quanto gli aeromobili dei vettori. (4-00837)

RISPOSTA. — In Italia, a seguito degli eventi terroristici dell'11 settembre 2001, le compagnie di assicurazione hanno notificato alle compagnie aeree nazionali, la disdetta dei contratti di copertura assicurativa per i rischi derivanti da guerra o da atti terroristici.

Il Governo, attesa l'effettiva situazione di disagio creatasi, ha voluto offrire un immediato sostegno economico a favore delle imprese di trasporto aereo con il decreto legge n. 354 del 28 settembre 2001.

Il provvedimento emanato dal Governo prevede, difatti, una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionale specificatamente per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, imputabili alle compagnie aeree stesse.

Ad ulteriore tutela, con la legge di conversione del decreto legge approvata il 22 novembre 2001 si è ritenuto di apportare due importanti modifiche: con la prima si estende la garanzia finanziaria in favore anche delle imprese di gestione aeroportuale, oltre che a quelle di trasporto aereo, mentre con la seconda si prevede l'estensione della garanzia fino al 31 dicembre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

FERRO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 30 gennaio 2001 ha predisposto l'elenco di 21 istituti penitenziari strutturalmente non idonei per i quali risulta necessaria o conveniente la dismissione;

tra l'elenco non risulta la vecchia casa circondariale di Verona, meglio nota come « Campone », sostituita nella fun-

zione dalla nuova casa circondariale di Montorio, moderna, efficace, funzionale;

la vecchia casa circondariale è in stato di abbandono e di lento ma inesorabile degrado;

il vecchio carcere insiste in una zona a fortissima vocazione scolastica essendovi nel raggio di un chilometro numerosi istituti scolastici di qualsiasi grado —:

se non ritenga opportuno promuovere le necessarie intese con l'amministrazione provinciale di Verona per la dismissione non a titolo oneroso di tale manufatto con vincolata destinazione ad istituto scolastico di secondo grado. (4-00961)

RISPOSTA. — Il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha preliminarmente osservato che il decreto ministeriale 30 gennaio 2001 riguarda la prevista dismissione di vecchi istituti (allo stato in funzione) da attuare quando saranno realizzate nuove strutture, destinate a sostituire quelle preesistenti.

La vecchia casa circondariale di Verona è da tempo non funzionante e, pertanto, non poteva essere inserita nel predetto decreto.

Peraltro, l'amministrazione penitenziaria già nel 1997 aveva provveduto ad inoltrare richiesta di dismissione e restituzione della struttura alla competente direzione generale del demanio del ministero delle finanze; tali procedure sono tuttora in corso.

È stato poi reso noto che recentemente il provveditorato regionale di Padova ha inoltrato allo stesso Dipartimento una richiesta del centro di servizio sociale adulti di Verona, accompagnata dal parere favorevole dello stesso provveditorato, di poter spostare i propri uffici presso alcuni locali situati all'interno dell'istituto.

Il dipartimento, tenuto conto che attualmente il centro di servizio sociale adulti ha la propria sede presso locali presi in affitto, ha condiviso la proposta, fermo restando che sulla questione dovrà essere acquisito il parere del demanio, considerato che lo stesso ha sollecitato la dismissione dell'im-

mobile per l'utilizzo di parte di esso per esigenze proprie e per l'assegnazione ad altri enti.

Al riguardo il provveditore regionale di Padova è stato invitato ad interpellare la competente agenzia del demanio per l'acquisizione dell'assenso all'iniziativa.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

FRATTA PASINI. — Al Ministro della sanità, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 32 della legge 472/99 come integrato dall'articolo 3 della legge n. 85/2001, ha modificato gli articoli 119 e 126, comma 4 del decreto legislativo n. 285/92, in materia di rilascio del certificato medico per l'idoneità alla guida per i soggetti affetti da diabete e per i soggetti aspiranti conducenti che manifestano sintomi associabili a patologie alcool-correlate;

la normativa in oggetto prescrive la presenza di un medico specialista nell'area della diabetologia e malattie del ricambio per il rilascio di una patente superiore (C, D, DE) a un soggetto portatore di diabete o di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologia alcool-correlati per il rilascio delle patenti A, B, BE —:

se ai fini dell'applicazione delle leggi citate in premessa non si ritenga necessaria la modifica del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 27 dicembre 1994 ed in particolare del punto b) dell'articolo 1 sulle modalità di liquidazione delle prestazioni professionali dei medici specialisti, cosa tuttora non avvenuta;

se non ritenga già rispettate le normative citate anche con l'acquisizione di una valutazione scritta, obbligatoria, da parte delle CMLP, valutazione stilata dagli specialisti in materia, redatta dopo accurata valutazione nei Centri in cui tali

professionisti operano, dopo eventuali acquisizioni di referti laboratoristici o strumentali, più che dalla presenza fisica di uno specialista in diabetologia durante la seduta delle Commissioni, la presenza che non esime la Commissione dal richiedere tali accertamenti dai Centri Specialistici di riferimento;

se non ritenga ugualmente rispettata la norma, autorizzando i medici dipendenti Usl cui sono demandate funzioni medico-legali, anziché ai soli specialisti in diabetologia la certificazione di idoneità alla guida per pazienti A, B, BE per soggetti affetti da diabete, obbligando gli stessi ad acquisire una valutazione scritta sul compenso glico-metabolico e sulla presenza o assenza di complicanze. (4-00567)

RISPOSTA. — Si fa presente che il decreto ministeriale 27 dicembre 1994 è stato modificato dal successivo decreto 14 settembre 1998 che ridefinisce le competenze in materia di erogazione di compensi ai componenti aggiuntivi delle commissioni mediche locali.

Attualmente in base alla delega conferita dalla legge n. 85 del 2001 è prevista la revisione del nuovo codice della strada; in tale ambito è contemplato che le tariffe per i componenti delle commissioni vengano determinate con decreto del ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli altri quesiti dell'atto, il ministero della salute ha riferito che l'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 modifica gli articoli 119 e 126 del nuovo codice della strada in materia di procedure di accertamento del possesso dei requisiti psichici e fisici necessari per il conseguimento della patente di guida, esclusivamente nei confronti dei soggetti diabetici. L'articolo 3 della legge 22 marzo 2001, n. 85, poi, precisa che « i medici specialisti », incaricati degli accertamenti relativamente al conseguimento di patenti di guida della categorie A, B, BE e sottocategorie, devono appartenere all'area della diabetologia e malattie del ricambio.

La presenza del medico diabetologo nella commissione medica locale per il conseguimento,

la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie è richiesta dalla normativa vigente ed ha lo scopo di permettere la formazione di un giudizio preciso, non solo in merito allo stato di compenso del soggetto ed alla presenza di eventuali complicanze — che può essere attestata dal centro che ha in cura il soggetto — , ma anche una valutazione collegiale dello stato clinico e della sue implicazioni in merito all'idoneità ed al tempo dopo il quale prevedere la successiva visita.

L'autorizzazione ai medici delle Asl cui sono demandate funzioni medico-legali di effettuare l'accertamento nei confronti dei diabetici per le patenti di categoria A, B e BE e sottocategorie, previa acquisizione di una valutazione scritta sul compenso glico-metabolico e sulla presenza o assenza di complicazioni, costituirebbe la riproposizione della situazione antecedente alla modifica apportata dall'articolo 3 della legge n. 85 del 2001, prevista dalla circolare del 24 gennaio 2001 del ministero della sanità, in applicazione dell'articolo 119, comma 2-bis, del nuovo codice della strada.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti:
Mario Tassone.

GAZZARA, D'ALIA, NARO, GIUSEPPE DRAGO, ANGELINO ALFANO e BLASI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 10 marzo 1997 ha sostanzialmente modificato l'indirizzo magistrale « ordinario » o « tradizionale » (come denominato nei documenti ufficiali del Ministero della Pubblica Istruzione) senza riferimento alcuno ai corsi di strumento musicale facoltativo;

tali corsi sono sempre stati oggetto di apposita e separata regolamentazione;

il relativo insegnamento rientra tra quelli curricolari;

il decreto ministeriale suddetto, piuttosto che « abolire » l'indirizzo magistrale « ordinario » o « tradizionale », ne ha decretato la sostituzione con gli attuali indirizzi « liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico » (tant'è che la denominazione ufficiale di questi ultimi è: « istituto magistrale ad indirizzo liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico »);

conseguentemente il passaggio di competenze e personale dall'indirizzo magistrale « ordinario » o « tradizionale » agli indirizzi liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico è avvenuto automaticamente senza necessità di alcuna apposita disposizione da parte del Ministero o richiesta da parte delle scuole;

malgrado il titolo di studio conclusivo degli indirizzi liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico non abbia valore abilitante, i suddetti indirizzi continuano a costituire la via preferenziale e preferita per coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento una volta conseguita la necessaria laurea;

la possibilità di mantenere questi corsi anche per l'anno scolastico 2001-2002, sarebbe inoltre supportata dalla frequenza degli alunni degli Istituti Magistrali ai corsi Integrativi che di fatto mantengono in vigore, per un altro anno scolastico (articolo 1 c.2 del D.I. del 19 marzo 1997), l'Istituzione del Corso di studi tradizionale dell'Istituto Magistrale;

la Dir. Gen. del Ministero della Pubblica Istruzione per l'istruzione classica, scientifica e magistrale — Div. VI (Prot. n. 1954 del 1° dicembre 2000), ha espresso parere favorevole all'« estensione dell'insegnamento facoltativo di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e delle scienze sociali »;

il Governo nella seduta della Camera dei Deputati del 14 marzo 2001 n. 874 ha assunto l'impegno formale « ad emanare disposizioni che chiariscano la possibilità di mantenere l'insegnamento facoltativo di strumento musicale agli studenti degli in-

dirizzi socio-psico-pedagogico e delle scienze sociali » (A.C. 7697 — Ordini del giorno);

l'insegnamento in oggetto è stato regolarmente offerto agli alunni della secondaria superiore (indirizzi magistrale e socio-psico-pedagogico) dal 1936 ad oggi;

l'insegnamento curricolare di musica continua ad essere impartito presso le secondarie superiori (liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico) con classe di concorso A031 Ed. musicale negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, che include, come specificato nella tabella A (classi di concorso) del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 tutt'oggi in vigore, l'insegnamento di strumento musicale;

recentemente, da una parte sono state istituzionalizzate le scuole medie ad indirizzo musicale con la creazione di un'apposita classe di concorso relativa all'insegnamento di strumento (A077), dall'altra è in fase di avviamento la riforma dei conservatori che porterà alla trasformazione degli stessi in istituti superiori di studi musicali cui si potrà accedere soltanto se in possesso di uno specifico diploma di secondaria superiore ad indirizzo musicale;

conseguentemente, verrà a crearsi un vuoto nell'offerta di studi musicali da parte della scuola;

l'abolizione dei corsi in oggetto implicherà la perdita di posti di lavoro per docenti appartenenti ad un ambito disciplinare (ed. musicale I e II grado) già fortemente penalizzato e per il quale non sono neppure stati banditi gli ultimi concorsi ordinari a cattedra a causa della mancanza di cattedre vacanti;

tale abolizione implicherà anche la perdita di professionalità acquisite mediante una specifica e prolungata attività didattica;

il numero di docenti impegnati nell'insegnamento in oggetto durante gli ultimi anni scolastici (circa 200 in tutto il

territorio nazionale) è esiguo ed il conseguente onere per il bilancio dello Stato è limitato;

in definitiva, se non dovesse porsi rimedio si assisterà all'ennesima svalutazione della musica e della pratica strumentale a fronte di contrarie ed ormai innumerevoli petizioni di principio provenienti dalle più alte cariche dello Stato; il Governo ha accolto l'ordine del giorno Misuraca (9/1175/4) —:

quali provvedimenti intenda adottare ed in particolare se, in attesa di un provvedimento che istituzionalizzi definitivamente la presenza della pratica strumentale nella secondaria superiore, dal prossimo anno scolastico, ritiene di consentire la frequenza dei corsi di strumento musicale agli alunni degli indirizzi liceo delle scienze sociali e socio-psicopedagogico; nonché se il reclutamento del relativo personale docente può avvenire con le medesime modalità finora previste per l'indirizzo magistrale attenendosi alle già esistenti disposizioni dell'articolo 15, comma 8 della legge 270/82 e alle istruzioni impartite con le circolari ministeriali 244 e 139 rispettivamente del 9 settembre 1983 e del 5 maggio 1984: utilizzazione od incarico (classi di concorso A031 e A032; possesso dello specifico diploma di strumento musicale) disposto dai Provveditori agli Studi, sostanzialmente confermando i docenti finora impegnati nell'insegnamento in oggetto. (4-00566)

RISPOSTA. — *Si comunica quanto segue in merito all'insegnamento di strumento musicale per gli studenti che frequentano l'indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca e quello delle scienze sociali.*

Va premesso che, considerata la sospensione dell'attuazione della legge n. 30/2000, la Camera dei deputati ha approvato in data 14 marzo 2001 un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a chiarire che «l'insegnamento di strumento musicale è confermato per gli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali fino alla ridefinizione degli ordinamenti».

Il dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione con nota n. 46 del 5 luglio 2001 ha comunicato ai direttori degli uffici scolastici regionali la conferma delle disposizioni contenute nel D.I. n. 234 del 26 giugno 2001, concernente la definizione dei curricula ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99.

In applicazione del citato ordine del giorno, con lettera circolare dell'11 ottobre 2001, concernente le modificazioni per il potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, è stata prevista la possibilità per gli uffici scolastici regionali di utilizzare la quota loro assegnata per consentire, a richiesta degli alunni e con delibera dei collegi dei docenti, la frequenza delle attività di insegnamento aggiuntivo di strumento musicale negli istituti dove sono attivati gli indirizzi di cui si tratta.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GERMANÀ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

molti neo laureati e laureati in Lettere e Filosofia rischiano di non poter partecipare al bando per l'immissione nelle graduatorie dei supplenti nella scuola elementare, media e superiore;

il termine ultimo per presentare la domanda d'immissione nelle graduatorie era il 9 luglio 2001 ed in tale data era iniziata ma non si era ancora conclusa la sessione estiva di laurea nelle università italiane;

segnatamente, poi, nella facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo la data di discussione della tesi di laurea è stata posticipata di una settimana su richiesta, accolta dal preside della Facoltà, di un esiguo gruppo di laureandi;

la decisione di far slittare le sedute di laurea alla prima decade di luglio è stata presa dal preside della Facoltà ad aprile, quando il decreto per la presentazione delle domande d'ammissione alle liste dei supplenti non era stato trasmesso dal ministero alle varie sedi universitarie;

allorquando veniva reso pubblico il bando, era ormai impossibile modificare il calendario degli esami;

tanto quanto sopra rilevato discrimina taluni studenti che hanno avuto il solo torto di essersi laureati solo a pochi giorni di distanza dai loro colleghi —:

se il ministro intenda prendere provvedimenti al fine di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande, in modo da equiparare le possibilità occupazionali di studenti laureatisi nella medesima sessione. (4-00507)

RISPOSTA. — Si fa presente che pur comprendendo le ragioni che hanno indotto l'interrogante a richiedere la proroga dei termini di presentazione delle domande di supplenza, questo ministero non ha potuto in alcun modo aderire alla richiesta medesima attesa la inderogabile esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'espletamento della complessa procedura per la definizione delle graduatorie in tempo utile per l'utilizzo delle medesime sin dall'inizio dell'anno scolastico.

Si deve inoltre confermare che il titolo di studio che dà accesso all'insegnamento, per la inderogabilità della normativa che disciplina la materia, deve essere conseguito entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di supplenze.

Pertanto, i titoli conseguiti dopo tali termini potranno essere valutati solo per le procedure di reclutamento del personale supplente, che saranno attivate nei prossimi anni scolastici.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

KESSLER e OLIVIERI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la stampa locale del Trentino ha riferito ampiamente del caso di un cittadino tedesco il quale, vivendo da tempo in Italia e volendo qui richiedere la residenza, è stato costretto a giorni e giorni di file e di attese presso l'Ufficio stranieri della Questura di Trento per munirsi del permesso di soggiorno;

il rilascio di tale permesso era stato imposto come condizione dagli uffici comunali competenti per ivi ottenere la residenza —:

se tale procedura sia conforme alle normative in vigore;

in caso affermativo, se il Governo non ritenga di prendere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, affinché i cittadini dell'Unione europea possano ottenere la residenza in Italia senza la preventiva concessione del permesso di soggiorno da parte delle autorità di Polizia. (4-00158)

RISPOSTA. — È doveroso precisare che la necessità di uno snellimento delle procedure per il rilascio dei titoli di soggiorno a favore dei cittadini comunitari è stata avvertita da tempo. In tal senso, infatti, aveva già disposto l'articolo 45 della legge n. 40 del 1998, che aveva conferito una specifica delega al precedente Governo che tuttavia, come è noto, non è stata esercitata.

Successivamente, la legge n. 50 del 1999 ha incluso i procedimenti relativi alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea tra quelli da semplificare con l'emanazione di un apposito regolamento che l'attuale Governo ha provveduto a emanare lo scorso 21 dicembre 2001.

Questo provvedimento riordina in un testo unico «breve» le previsioni concernenti la materia contenuta in numerosi interventi legislativi stratificati nel tempo, articolandole in tre testi distinti che riuniscono le disposizioni legislative e regolamentari e soppriime le disposizioni che risultano incoerenti con la disciplina co-

munitaria, delegifica le norme prettamente procedurali e riduce i termini finali di alcuni procedimenti.

È da precisare, inoltre che i disagi lamentati dal cittadino comunitario recatosi all'ufficio stranieri della questura di Trento per ottenere una carta di soggiorno, sono dovuti anche alle gravi carenze strutturali e logistiche dell'intera struttura demaniale da anni ritenuta inadeguata, non solo a offrire servizi alla collettività, ma persino ad accogliere il personale dipendente che vi opera in condizioni precarie, anche sotto il profilo della sicurezza.

Quell'ufficio, inoltre, come avviene ormai periodicamente, è oberato dal massiccio afflusso di lavoratori extracomunitari stagionali che operano nel settore agricolo e in quello turistico, per cui l'accesso ai relativi sportelli è stato particolarmente difficoltoso al punto che, al fine di trovare una soluzione operativa è stato concordato con la provincia autonoma il decentramento delle « prenotazioni » presso le varie sedi dei comprensori per ridurre le file all'Ufficio Stranieri ed evitare inutili viaggi agli interessati.

Per risolvere il problema della inadeguatezza della sede, il commissario del Governo ha tenuto una serie di incontri con il Presidente della provincia autonoma, con il sindaco del capoluogo e con vari organi ed enti interessati al problema al fine di elaborare un accordo di programma tra Stato e provincia autonoma che attiene alla razionalizzazione delle varie sedi e delle strutture statali (ministero della difesa, della giustizia, delle Finanze, oltre che dell'Interno) e provinciali nel capoluogo.

Grazie a queste iniziative si può ragionevolmente ritenere che entro il prossimo anno la questura potrà avere una nuova sede adeguata alle esigenze, sia dei dipendenti, sia della collettività, ove verranno accentrati tutti gli uffici della polizia di Stato, compresa la sezione polizia stradale, con indubbio risparmio di risorse, anche umane, che potranno essere meglio impiegate in servizi di controllo del territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 giugno 2000 il professor Stefano Trabalza, invalido civile all'80 per cento (sclerosi multipla), presentava, all'ufficio scolastico di Bergamo, la propria domanda di iscrizione nella graduatoria permanente *ex lege* n. 124 del 1999, per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), regolarmente documentata con due certificati rilasciati dall'apposita commissione medica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999;

ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, il professor Trabalza avrebbe avuto diritto alla riserva del posto in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, della stessa legge, per l'iscrizione nella graduatoria (o elenco) dei riservisti;

in modo poco comprensibile, l'ufficio scolastico di Bergamo escludeva dal diritto alla riserva del posto lo sfortunato professore, costringendolo a formalmente reclamare contro il suddetto sfavorevole provvedimento, prima, in data 5 ottobre 2000 e, poi, in data 7 dicembre 2000;

in risposta alle iniziative del professor Trabalza, il competente ufficio scolastico confermava — con la nota n. 54565/C del 20 dicembre 2000 — tale esclusione affermando che non risultava « l'iscrizione nell'apposito elenco previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 13 marzo 1999 »;

la norma, da ultimo citata nella nota dell'ufficio, ben si attaglia a quelle persone, disabili, che « risultino disoccupate e aspirino ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative » (una prima occupazione), ma appare inopportuna applicata al professor Trabalza che,

avendo conseguito un'idoneità in un concorso pubblico, gode – o almeno dovrebbe godere – della norma dell'articolo 16 della stessa legge n. 68 che regola, a prescindere dallo stato di disoccupazione, la posizione dei disabili che aspirano ad essere inclusi nelle apposite graduatorie dei riservisti per l'assunzione in ruolo « anche (...) oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso »;

tra l'altro, l'amministrazione, ricevuta la domanda d'iscrizione nella graduatoria corredata dei certificati attestanti la disabilità, non ha provveduto (come sarebbe stata tenuta ai sensi della legge n. 241 del 1990) ad invitare l'interessato a regolarizzare (integrare) la documentazione evidentemente ritenuta mancante;

comunque, « l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » non sarebbe prevista a pena di esclusione dall'inserimento dei disabili nelle graduatorie dei riservisti, come prevedeva invece l'abrogata legge n. 482 del 1968;

dopo tutto ciò, per scrupolo, la consorte del professor Trabalza si recava, personalmente, presso l'ufficio scolastico interessato per ottenere chiarimenti e consigli, che si sostanziano nella richiesta di produzione di un certificato, dell'ufficio di collocamento, attestante l'iscrizione all'elenco degli invalidi civili, anche di un breve periodo di un anno pregresso, perché la certificazione del coniuge potesse essere ritenuta valida;

in allegato al citato reclamo del 7 dicembre 2000 veniva pertanto prodotto il suddetto certificato, che, però, è sembrato, inspiegabilmente, ininfluenza rispetto alla funzione per cui era stato richiesto;

a seguito del reclamo del 7 dicembre 2000, la certificazione prodotta, attestante lo stato di disabilità, veniva ritenuta valida ai fini della precedenza nella scelta della sede, ma ancora, sorprendentemente, ininfluenza per l'inserimento nella graduatoria dei riservisti;

davanti al tragico perdurare della situazione, il professor Trabalza si trovava

costretto ad adire le vie legali ricorrendo, in data 20 gennaio 2001, al TAR Lombardia – sezione di Brescia – (n. 136/2001), con contestuale domanda cautelare (sospensiva) d'iscrizione con riserva nella graduatoria (o elenco) dei riservisti, avverso l'esclusione dal diritto alla riserva del posto, ex articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

all'udienza del 16 marzo 2001 il difensore del professor Trabalza, avvocato Ruggiero Simeone, rendendosi disponibile, al fine di facilitare l'iter del ricorso, a seguire un « suggerimento » del Presidente del collegio, rinunciava alla sospensiva, avendo, il Presidente stesso, espresso riserve e, in compenso, assicurato che il ricorso sarebbe stato discusso, nel merito, nel più breve tempo possibile;

la trattazione nel merito veniva fissata con l'udienza del giorno 15 maggio 2001, in cui la causa passava in decisione;

in data 7 agosto 2001 veniva depositata la relativa sentenza (n. 690/2001) con la quale il collegio aveva ritenuto, solo e soltanto ora, di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, affermando invece la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

il professor Trabalza è stato pertanto costretto a riassumere, con ulteriore aggravio di spese, il giudizio davanti al tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro (ricorso – con contestuale domanda cautelare ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile – depositato in data 21 settembre 2001);

la suddetta evoluzione non tranquillizza affatto il ricorrente, in quanto, come già di recente avvenuto anche presso lo stesso tribunale di Bergamo (è il caso di una professoressa di matematica, anch'essa disabile), è stata più volte dichiarata la carenza di giurisdizione in *subiecta*

materia da parte del giudice del lavoro, a dimostrazione di una situazione di grave incertezza;

lo stato di salute del professor Trabalza fa risaltare, in modo ancor più evidente, la serietà degli eventi: infatti, oltre al danno alla salute, si è aggiunta anche la beffa dovuta ad una sfavorevole e incredibile interpretazione normativa da parte degli uffici competenti prima ed alla intricata e ancora incerta questione di giurisdizione poi;

tanto grave è la questione che, ad oggi, è difficile quantificare l'ammontare dei danni che, di fatto, la situazione normativa ed amministrativa ha prodotto nei confronti del professor Trabalza, di altri suoi sfortunati colleghi e di chissà quanti altri cittadini già messi a dura prova dalla vita;

allo stato attuale, molti danni, economici e morali, subiti e subendi, risultano aggravati dalla erronea decisione del Tar bresciano, che ha impedito al professor Trabalza di usufruire dell'importante opportunità delle ultime nomine in ruolo concluse il 31 agosto 2001; decisione erronea in quanto basata sul falso presupposto che le procedure concorsuali si esaurissero con le attività relative alle mere prove selettive (scritte e orali) e non proseguissero invece, ad esaurimento, fino all'assunzione in ruolo di ogni singolo aspirante inserito nella graduatoria permanente, aggiungendo, così, danno a danno e beffa a beffa, non esclusa quella della consequenziale sottoposizione della sentenza all'imposta di bollo;

in questo caso, ed in casi ad esso analoghi, la riserva del posto appare, umanamente prima che giuridicamente, un sacrosanto diritto che lo stato di grave confusione in materia ha di fatto negato, provocando una delle più eclatanti violazioni dell'aureo principio del *neminem laedere* che sia mai stato commesso ai danni di un privato cittadino —:

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei

Ministri interrogati in ordine alla drammatica vicenda del professor Trabalza;

quali siano i provvedimenti che si vogliano eventualmente adottare per dissipare i dubbi interpretativi sulle norme interessate;

quali siano le iniziative, anche di carattere normativo, che si vogliano prendere al fine di chiarire l'attuale stato di incertezza relativo alla giurisdizione in una materia tanto delicata;

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di rendere finalmente giustizia all'incolpevole professor Trabalza, e a tutti coloro che, già disabili, si trovano a vivere un'analogha drammatica situazione, ed evitare che simili, a dir poco, incresciosi episodi si ripetano in questo nostro Paese, culla — non già tomba — del diritto. (4-01110)

RISPOSTA. — *Si comunica che la questione rappresentata ha trovato definizione.*

Infatti, il Provveditore agli studi di Bergamo ha fatto presente che darà pronta esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Bergamo che ha riconosciuto al professore Stefano Trabalza la qualifica di riservista nella graduatoria permanente per le discipline giuridiche ed economiche (classe AO19).

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è in atto da diversi mesi uno sciopero della fame ad oltranza dei militanti di organizzazioni della sinistra turca, di loro familiari e simpatizzanti;

questa forma estrema di protesta ha provocato fino ad oggi 35 vittime, morte dopo mesi di atroci sofferenze e una lunga agonia;

la protesta trae origine dalle tremende condizioni di detenzione dei prigionieri politici nelle carceri turche e, in particolare, dalla riforma carceraria in atto che intende trasferire i prigionieri politici in celle isolate che assomigliano, in realtà, a veri e propri loculi dove seppellire persone ancora in vita;

varie associazioni per i diritti umani, in Turchia e in Europa, hanno denunciato l'inumanità delle condizioni carcerarie in Turchia, in particolare del suddetto intervento che riguarda le migliaia di prigionieri politici turchi e curdi e la violazione sistematica dei diritti umani che viene perpetrata in quel Paese;

il quartiere di Istanbul di Armutlu è il centro nevralgico dove risiedono i militanti in sciopero della fame e la popolazione solidale;

diverse delegazioni di paesi europei si sono recate nel quartiere di Ormutlu per constatare le condizioni degli scioperanti, verificare il rispetto dei diritti umani e civili e, attraverso la presenza internazionale, proteggere gli abitanti del quartiere dalle minacce di aggressione delle forze militari che praticamente da mesi lo assediano;

recentemente una delegazione italiana, con la partecipazione di esponenti di diverse associazioni del volontariato e della solidarietà, si è recata ad Istanbul, ha visitato il quartiere degli scioperanti e ha verificato sia la determinazione delle persone in sciopero della fame e della popolazione che li sostiene, a portare tale forma estrema di protesta fino alle estreme conseguenze, sia la pressione militare cui il quartiere è sottoposto e la minaccia imminente di una violenta e drammatica irruzione;

notizie di stampa, si veda per esempio il quotidiano *Liberazione* del 16 settembre 2001, riportano notizie drammatiche circa l'effettiva irruzione delle forze militari e di polizia turche dentro il quartiere Armutlu;

un corteo di circa 200 persone, formato per lo più di donne e bambini, che accompagnava alla sepoltura il corpo senza vita di Umuz Sazim, morta dopo 330 giorni di sciopero della fame, è stato attaccato violentemente da forze armate turche, diverse persone sono rimaste ferite, si è sviluppata in caccia all'uomo nelle strade e nelle case del quartiere. Diverse persone sono sotto assedio e si temono vittime;

in Turchia ancora non è avviata a soluzione la questione curda, attraverso il riconoscimento dell'identità culturale e politica della sua popolazione e delle formazioni politiche curde e si continua con una guerra di genocidio anche dopo che il PKK, principale formazione curda, ha deciso l'abbandono della lotta armata e avanzato una proposta di pace. Contemporaneamente non esistono standard accettabili di rispetto dei diritti umani e di condizioni democratiche che permettono l'espressione del dissenso politico;

la Turchia è Paese candidato all'ingresso alla Comunità europea ed è responsabilità dell'Europa e delle singole nazioni europee condizionare l'avvicinarsi di quel Paese alle istituzioni europee a cambiamenti reali e verificabili sia nella direzione della pace e della soluzione politica della questione curda sia del rispetto dei diritti umani e della democratizzazione delle istituzioni;

non è accettabile che decine di persone si lascino morire di fame per protestare contro condizioni che violano i più elementari diritti umani, che l'esercito reprima violentemente tale forma di protesta e non si levi una voce di preoccupazione e di protesta da parte dei Governi europei;

se non ritenga opportuno intervenire direttamente e in sede Ue —:

affinché venga espressa la più grande preoccupazione per gli avvenimenti denunciati in premessa e venga formulata la richiesta di interrompere atti di violenta repressione di forme di protesta estreme ma pacifiche quali lo sciopero della fame;

affinché venga espressa la condanna verso interventi non consoni alla civiltà e all'umanità della condizione carceraria;

affinché venga espressamente condizionato ogni passo di integrazione della Turchia alle istituzioni europee alla effettiva e verificata constatazione di reali interventi in direzione della pace e dialogo con le formazioni curde per la soluzione del conflitto nella regione sud est del Paese e nella direzione della garanzia dei diritti umani e di una generale democratizzazione delle istituzioni. (4-00691)

RISPOSTA. — *L'attenzione verso il tema del rispetto dei diritti umani in Turchia, evidenziata da episodi quali lo sciopero della fame evocato dall'interrogante, è sempre presente negli orientamenti di politica estera italiana. Questa attenzione si concretizza anche nell'ambito dell'Unione Europea, dove il dialogo politico, la tutela dei diritti umani e il processo di democratizzazione interna figurano espressamente tra i cosiddetti « criteri politici di Copenhagen » che la Turchia è chiamata a rispettare in qualità di Paese candidato quale precondizione all'avvio di negoziati di adesione all'U.E.*

L'Unione Europea nel « partenariato per l'adesione » ha precisato il contenuto delle riforme di ampia portata che la Turchia è concretamente chiamata ad adottare in attuazione dei menzionati criteri e, da parte turca, tali ulteriori richieste sono state recepite nel Programma nazionale di adozione dell'acquis, presentato nel marzo 2001.

Ciò premesso le autorità turche, ed in particolare il Ministro della giustizia Turk, consapevoli anche del grave danno d'immagine che la mancata ricerca di una via di uscita avrebbe comportato al Paese sul piano internazionale, hanno promosso (non senza resistenze all'interno del Governo stesso e delle forze dell'ordine) misure legislative largamente in linea con le raccomandazioni formulate dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa.

Nonostante l'innegabile passo avanti rappresentato dal varo di provvedimenti che

avvicinano sensibilmente il sistema penitenziario agli « standards » del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, la protesta non è rientrata. A tale riguardo, occorre anche rilevare come le autorità turche si trovino talora impossibilitate ad intervenire forzatamente contro la volontà degli interessati che rifiutano ogni trattamento medico nonostante molti di essi abbiano subito danni probabilmente irreversibili, provocati dalla prolungata astensione dal cibo e dall'acqua.

In tale contesto, l'Italia, insieme a tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea, ha svolto un'attenta opera da un lato di monitoraggio delle condizioni carcerarie e, dall'altro, di incoraggiamento nei confronti della dirigenza turca ad introdurre misure sempre più incisive di riforma del sistema carcerario. Tale processo verrà a breve accompagnato anche da misure concrete, come un progetto di finanziamento U.E. di 8 milioni di euro finalizzato alla riforma penale e alla modernizzazione delle strutture penitenziarie (attraverso l'istituzione di un carcere modello che concretizzi la nostra visione del principio della riabilitazione del detenuto).

Circa la pratica della tortura e di ogni altro trattamento inumano o degradante ancora in uso in molti Paesi, si segnala che, in occasione della giornata internazionale indetta dall'Onu per le vittime della tortura, il Consiglio affari generali dell'U.E. svoltosi a Lussemburgo il 25 settembre ha approvato una dichiarazione nella quale viene ribadita la primaria importanza che l'Unione Europea attribuisce alla prevenzione ed all'eliminazione della tortura e di ogni altro trattamento crudele e inumano, ovunque essi abbiano luogo, considerati come la più grave violazione dei diritti dell'uomo e della dignità umana.

Nel richiamare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e ogni altro trattamento inumano e degradante, entrata in vigore nel 1987, la dichiarazione ricorda in particolare che nell'aprile 2001 l'Unione Europea ha adottato delle linee guida di una politica contro la tortura quale strumento operativo e di supporto per raffor-

zare l'azione dell'Unione Europea in questo delicato settore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

MARAN e MARTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i rapporti di cooperazione economica, il comune impegno per la stabilizzazione dei Balcani e l'ampliamento dell'UE saranno i principali argomenti al centro degli incontri che il ministro degli esteri, Rento Ruggiero, avrà martedì prossimo a Lubiana e Zagabria;

lo scorso 5 settembre al Parlamento Europeo il gruppo di Alleanza Nazionale, distinguendosi dagli altri gruppi italiani di governo e di opposizione, ha votato contro la relazione sul processo di adesione della Slovenia all'Unione europea riproponendo la questione dei beni espropriati agli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia dal regime di Tito nel 1947;

a giudizio dell'interrogante tale posizione assunta dal secondo gruppo di Governo è in aperta contraddizione con la continuità di attenzione prioritaria riservata dalla politica estera italiana all'Europa Centrale e orientale che si colloca nel quadro degli stretti rapporti che legano l'Italia alla Slovenia sia sul piano bilaterale e sia nell'ambito della comune appartenenza ad organizzazioni e fori regionali quali l'iniziativa Centro Europea (INCE) e l'iniziativa trilaterale con l'Ungheria e con gli impegni assunti, più volte e in più occasioni in sede parlamentare e governativa dall'Italia nel sostenere l'adesione della Slovenia e l'allargamento ad est dell'Unione Europea —:

quale sarà la posizione che il ministro Ruggiero sosterrà a nome del Governo nel prossimo incontro a Lubiana stante la divergenza tra la politica italiana di amicizia, dialogo e sostegno all'adesione della Slovenia all'UE che si è consolidata in

questi anni e che è stata ribadita anche da esponenti del Governo in carica e la posizione manifestata dal gruppo di AN al Parlamento europeo. (4-00652)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto richiesto dall'interrogante si rileva che il Ministro degli affari esteri Renato Ruggiero, in occasione dei suoi incontri — ai quali ero presente — con le autorità slovene l'11 settembre 2001 a Lubiana, ha voluto confermare in modo solenne il pieno e convinto sostegno del Governo italiano e della maggioranza parlamentare che lo sostiene al conseguimento dell'obiettivo dell'adesione della Slovenia — Paese confinante con il quale l'Italia è interessata a sviluppare rapporti di buon vicinato e di fiduciosa collaborazione — all'Unione Europea.*

Il Ministro Ruggiero ha inoltre espresso l'auspicio che i negoziati di adesione possano concludersi, come previsto dalle decisioni del Consiglio Europeo di Nizza, entro il 2002, così da consentire alla Slovenia, che certamente figurerà nel gruppo dei Paesi candidati che per primi aderiranno all'Unione, di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno nella primavera del 2004. Analogo convinto sostegno ha espresso ai suoi interlocutori sloveni circa l'aspirazione della Slovenia a divenire membro dell'Alleanza Atlantica.

Il Ministro Ruggiero, nel sottolineare l'importanza legata alla prossima adesione della Slovenia all'Unione Europea, ha evidenziato a più riprese l'esigenza di collocare anche lo sviluppo dei rapporti bilaterali italo-sloveni nel contesto di tale prospettiva che, una volta giunta al suo compimento, consentirà un definitivo superamento delle questioni sulle quali vi è del contenzioso aperto. È stato inoltre ribadito il significato della cooperazione tra i due Paesi nel quadro regionale (Iniziativa Adriatica e Ionica, InCE, Quadrilaterale).

Quanto al voto negativo dei deputati di Alleanza Nazionale al Parlamento Europeo sulla risoluzione presentata dall'onorevole Volcic relativa alle prospettive di adesione della Slovenia all'Unione Europea, il Ministro Ruggiero ha tenuto a chiarire che esso non era suscettibile di condizionare in

alcuna misura la posizione del Governo italiano di sostegno all'adesione della Slovenia all'U.e. A tal proposito, ha ricordato l'atteggiamento assunto dal Vice Presidente del Consiglio in merito al voto espresso dal gruppo di Alleanza Nazionale al Parlamento europeo, in occasione dell'approvazione della risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati per l'adesione della Slovenia all'Unione. Tale voto negativo va piuttosto interpretato come l'espressione di un disagio di una delle componenti della maggioranza di Governo nei confronti di un problema specifico, qual è quello delle rivendicazioni degli esuli italiani, che potrà trovare una sua definitiva soluzione proprio nel contesto della piena integrazione della Slovenia nell'Unione europea e dell'adeguamento della legislazione slovena ai principi ispiratori del diritto comunitario, i quali non lasciano alcun margine a qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni i *mass-media* hanno più volte evidenziato la possibilità di un processo inflattivo causato da aumenti di prezzo sui beni di consumo, messi in atto da alcune categorie di commercianti in vista della prossima introduzione dell'Euro;

nonostante le Confederazioni di settore abbiano responsabilmente garantito di mantenere fermi i prezzi nel corso di questo periodo, fra i consumatori continua a serpeggiare una seria preoccupazione per il rischio di aumenti dovuti soprattutto a cosiddetti arrotondamenti;

l'eventuale rischio di un aumento dei prezzi metterebbe in moto un'ondata inflattiva imprevista;

le Regioni non hanno ancora istituito quegli osservatori sui prezzi previsti dalla legge Bassanini —:

se il Ministro delle attività produttive non ritenga opportuno dare disposizioni agli enti locali affinché attivino con urgenza quanto previsto dalla legislazione vigente;

se non sia opportuno istituire, con le Confederazioni di settore, un tavolo permanente che abbia come obiettivo un accordo su una moratoria sugli aumenti dei prezzi almeno fino alla primavera 2002;

se in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa, per meglio controllare un'eventuale ondata inflattiva, il Governo non intenda procedere, almeno per il 1° semestre 2002 a un rilevamento bimensile dell'andamento Istat. (4-00614)

RISPOSTA. — *Le politiche e gli strumenti di tutela dei consumatori rispetto ai rischi di aumento dei prezzi sui beni di consumo legati al prossimo ultimo passaggio all'euro sono oggetto di numerose iniziative sia a livello comunitario che nazionale.*

L'Unione europea e il Governo italiano, infatti, avendo sempre indicato come criterio guida dell'intero processo di transizione il principio di neutralità dell'introduzione del nuovo segno monetario e non essendo peraltro possibile una «moratoria» dei prezzi al consumo allo scopo di prevenire eventuali fenomeni inflazionistici, stanno promuovendo soprattutto l'adozione di regole di condotta nella conversione e nell'arrotondamento, la definizione di strumenti di controllo e monitoraggio, lo sviluppo delle campagne di comunicazione.

Al riguardo, è importante ricordare che, nell'ambito dei lavori del Consiglio mercato interno, consumatori e turismo dell'Unione europea, cui partecipa il Ministro delle attività produttive e dove il tema della tutela del consumatore rispetto all'introduzione dell'euro è da lungo tempo tra i punti di esame, indirizzo e proposta, risultano confermati, tra gli strumenti ritenuti più efficaci per affrontare i rischi di rialzo dei

prezzi, proprio gli accordi di autoregolamentazione, i dispositivi di monitoraggio, le azioni di informazione e comunicazione.

In tale contesto, già da alcuni anni è stata promossa in Italia la sottoscrizione, da parte delle categorie del commercio e della distribuzione, del protocollo Eurologo diretta a rafforzare la tutela dei consumatori, sia nella fase ultima del passaggio dalla lira all'euro che nel periodo di doppia circolazione. Tale protocollo è stato rinnovato quest'anno, in linea con la dichiarazione comune sulle « Prassi corrette che permettono di favorire l'adattamento all'euro da parte dei consumatori e di facilitare l'introduzione delle monete e banconote in euro nel 2002 », sottoscritta lo scorso mese di aprile a Bruxelles da parte delle associazioni europee dei consumatori e dei rappresentanti del commercio e delle P.M.I. (Piccole Medie Imprese). Al protocollo Eurologo, considerato un progetto strategico per la stabilità dei prezzi dei beni e servizi, aderisce il Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu).

Forte impulso è stato dato, inoltre, ad altri accordi di autoregolamentazione. Il Governo, in particolare, ha promosso e sostenuto la sottoscrizione del « Patto per la stabilità dei prezzi al pubblico e dei listini di vendita nel periodo di change-over lira-euro » da parte di INDICOD (associazione italiana che raggruppa 24 mila imprese industriali operanti in tutti i settori merceologici di largo consumo, e tutte le aziende appartenenti ai gruppi strategici del commercio alle quali fa capo una rete di 20 mila punti vendita). Tale accordo, approvato il 20 settembre scorso dalla Giunta Euro per i Beni di consumo — cui fanno parte, tra gli altri, il ministero dell'economia e finanze, il ministero delle attività produttive, la Banca d'Italia, l'Abi, l'unioncamere, il Cncu, la Confindustria e le principali associazioni e federazioni di rappresentanza del settore produttivo e distributivo — impegna le parti, sulla base di regole di autodisciplina, su tre punti:

operare con il massimo impegno per mantenere la stabilità dei prezzi di vendita al pubblico nel periodo novembre 2001-marzo 2002 (da questo impegno sono

esclusi i prodotti freschi, a causa delle oscillazioni giornaliere dei loro prezzi, e le categorie di prodotto in cui intervengono significative variazioni non controllabili nelle voci di costo o derivanti da impegni di legge);

adottare comportamenti di trasparenza, responsabilità e correttezza, evitando in particolare di trasferire ai consumatori ed ai propri partners commerciali i costi legati al change-over;

attivare un sistema di monitoraggio dei prezzi e listini durante il periodo novembre 2001-marzo 2002.

Il Ministero delle attività produttive e per esso la Direzione generale commercio, assicurazione e servizi sta ultimando, in questi giorni, l'elaborazione di un ulteriore protocollo d'intesa sulla questione in esame, che sarà sottoscritto dal Cncu e dai rappresentanti della distribuzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, aderenti a Conad, Confcommercio, Confesercenti, Coop, Faid, Federcom, Italgrob ed Indicod. Le associazioni imprenditoriali firmatarie si impegnano ad intraprendere ogni opportuna iniziativa per favorire comportamenti trasparenti e corretti nei propri associati, soprattutto nel periodo di doppia circolazione lira/Euro, tali da evitare fenomeni artificiosi di arrotondamento e tendenze al rialzo dei prezzi.

Inoltre, presso il ministero dell'economia e delle finanze è attivo dal 1996 un Comitato per l'Euro, con il compito di analizzare le diverse problematiche connesse al passaggio alla moneta unica europea e che lo stesso Nars — Nucleo consulenza attuazione linee guida regolazione servizi di pubblica utilità, operante presso lo stesso Dicastero, è da tempo impegnato nella definizione dei criteri per l'esposizione ed il calcolo delle bollette in euro.

D'altra parte, la sicurezza dei consumatori rispetto a una corretta e trasparente conversione dei prezzi rientra anche tra gli obiettivi prioritari del Piano nazionale di informazione e comunicazione, coordinato dal Governo con la Commissione europea e

con il Parlamento europeo. Questo Piano mira infatti, mediante specifiche iniziative, alla divulgazione di chiare indicazioni sulle modalità di pezzatura e pagamento in euro. Inoltre, per rafforzare l'efficacia di tali azioni attraverso campagne straordinarie, in particolare sui mezzi televisivi, il Governo ha istituito lo scorso mese di settembre, presso la Presidenza del Consiglio, un'apposita Commissione di esperti. Tra i membri di diritto di tale Commissione, cui sono state destinate ingenti risorse finanziarie, sono stati designati, tra gli altri, due rappresentanti del Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti).

Per quanto riguarda le azioni sul territorio e la sensibilizzazione degli enti locali, si ricorda lo sviluppo delle cd. «azioni di prossimità» realizzate in collaborazione con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni della società civile e l'incentivazione degli osservatori provinciali per l'euro chiamati ad effettuare un controllo sulla giusta applicazione delle regole di arrotondamento.

Per quanto riguarda gli strumenti di controllo, infine, si ricorda l'istituzione, da parte dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), di un Centro di monitoraggio e verifica sui prezzi nel primo semestre 2002.

Un'ulteriore misura di attenzione al problema del rialzo dei prezzi è inoltre rappresentata dalla richiesta, rivolta dal ministero dell'economia e delle finanze alla Zecca dello Stato, di aumentare la produzione di conio delle monete del valore di 1 e 2 centesimi di euro per evitare che la mancanza di circolante possa essere invocata come giustificazione agli arbitrari arrotondamenti dei prezzi nel commercio a dettaglio.

Infine, il ministero delle attività produttive e per esso la Direzione generale armonizzazione e tutela del mercato, partecipa, attraverso propri rappresentanti, ai lavori dell'Osservatorio Prezzi presso l'INDIS UNIONCAMERE «L'Istituto nazionale per la distribuzione e servizi», ove le problematiche in oggetto sono da tempo in agenda e sono esaminate, per quanto concerne i

settori economici più rilevanti, con particolare attenzione.

Il Ministro delle attività produttive: Antonio Marzano.

MAZZONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

il numero delle persone affette da morbo celiaco è in progressivo aumento;

con decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001 «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare», è stata definita l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare (tra cui quelli destinati alle persone affette da morbo celiaco) come rientrante nei livelli essenziali di assistenza sanitaria;

il decreto, che istituisce relativamente ad ogni tipologia di soggetto (uomo, donna, bambino, anziano) un «tetto di spesa» per l'acquisto dei prodotti specifici, distingue — inspiegabilmente — le esigenze di apporto calorico riconducibile a carboidrati degli uomini da quello delle donne, reputando in base ad un criterio non specificato che i pazienti di sesso femminile necessitano di un minore apporto calorico da carboidrati;

tale previsione produce una situazione di grave danno per tale categoria di soggetti ed inspiegabile ed ingiustificata disparità di trattamento —:

se non ritenga di provvedere in merito al fine di eliminare tale iniquità, equiparando tra l'altro nelle tabelle previste dal decreto citato, il fabbisogno calorico riconducibile a carboidrati delle donne a quello degli uomini, in modo da garantire un'equa assistenza. (4-01180)

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni», ha

disposto l'aggiornamento del decreto ministeriale 1° luglio 1982 sull'erogazione gratuita dei prodotti dietetici, prevedendo, tra l'altro, la revisione delle modalità di erogazione e di distribuzione di tali prodotti ai fini del contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

La problematica relativa alla definizione di criteri adeguati per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine, è stata affrontata dalla commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Detta commissione ha considerato i bisogni nutrizionali globali di uomini e donne, in funzione delle varie classi di età, per determinare la quota da coprire con il consumo di appositi prodotti dietetici.

Il decreto ministeriale 8 giugno 2001, che ha aggiornato la materia in argomento, non ha operato alcuna disparità di trattamento.

Infatti, risultando il fabbisogno calorico giornaliero più basso nel sesso femminile rispetto a quello maschile, esso è stato quantificato in 2200 kcal nella donna ed in 3000 kcal nell'uomo.

Tali parametri sono in linea con i livelli di assunzione giornaliera di energia proposti dai più accreditati organismi operanti nel settore della nutrizione.

Nessuna distinzione è stata invece prevista per la quota percentuale di calorie da coprire con prodotti dietetici, la quale risulta in entrambi i sessi pari al 35 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

MIGLIORI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 4 novembre 2001, giornata di celebrazione delle Forze Armate, in un momento di straordinario rilievo nel quale è doveroso il supporto della comunità nazionale al ruolo delle stesse, nella città di Pisa sul Ponte di Mezzo alle ore 17 mentre era in svolgimento la solenne cerimonia dell'ammaina bandiera, la stessa veniva inopinatamente contestata da una manifestazione di estre-

misti di sinistra che si teneva in Piazza G. Garibaldi a pochissimi metri dalla celebrazione e di fatto annullandola così come il seguente concerto tenutosi alle Logge dei Banchi, con slogan offensivi per le Forze Armate, con la richiesta di scioglimento della Folgore e addirittura con epiteti di assassini rivolti ai nostri militari —:

se la manifestazione fosse stata autorizzata;

se siano stati individuati gli organizzatori e i partecipanti all'iniziativa di contestazione e passati alla magistratura i relativi atti stante i reati commessi dagli stessi;

quali iniziative s'intendano assumere per tutelare in Pisa il ruolo e il prestigio delle Forze Armate, in un momento così delicato, rispetto ad elementi adusi alla provocazione ed all'offesa sistematica nonché al vilipendio delle Forze Armate.

(4-01253)

RISPOSTA. — Si fa presente che la manifestazione di giovani di estrema sinistra citata nell'atto di sindacato ispettivo non era stata consentita.

Pertanto, la questura di Pisa ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria dodici persone per i reati di manifestazione non consentita, radunata sediziosa, vilipendio delle forze armate e blocco stradale.

Per quanto concerne la tutela del ruolo e del prestigio delle forze armate, si forniscono le più ampie garanzie sulla ferma volontà del Governo di assicurare il proprio sostegno a tutte le istituzioni, civili e militari, impegnate a garantire la sicurezza del Paese e il pieno funzionamento delle istituzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

NESI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

se ha letto il racconto dettagliato di Giampaolo Ormezzano, uno dei più fa-

mosi scrittori sportivi del nostro Paese, pubblicato il 25 luglio 2001 da *Il nuovo TG*;

Giampaolo Ormezzano racconta dettagliatamente quanto è accaduto al figlio Timothy che era andato a Genova come studente di giornalismo televisivo per filmare le immagini della contestazione contro il G8;

se di fronte ad una descrizione così dettagliata e documentata, non ritenga necessaria una inchiesta sul comportamento delle forze dell'ordine in quella occasione, anche in relazione al fatto che Giampaolo Ormezzano ha pubblicamente annunciato una sua iniziativa in sede giudiziaria. (4-00421)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il signor Timothy Franco Ormezzano è stato tratto in arresto il 20 luglio 2001, a Genova, in quanto ha resistito con violenza a pubblici ufficiali appartenenti al 6° Battaglione Carabinieri « Toscana », con lancio di materiale pericoloso rischiando, inoltre, di cagionare lesioni gravi.*

La competente autorità giudiziaria inquirente ha riscontrato in tali comportamenti la violazione degli articoli 337 e 339 del codice penale nonché degli articoli 56, 582 e 583 dello stesso codice.

Il giovane, insieme ad altre persone, era venuto a diretto contatto con il personale dell'arma dei carabinieri; nella violenta mischia i militari erano riusciti a bloccare il ragazzo che, durante la colluttazione, faceva uso di uno scudo di plexiglas, successivamente sequestrato.

Al momento dell'arresto, il ragazzo, che presentava lesioni al volto, veniva immediatamente accompagnato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Galliera dal quale, dopo essere stato medicato, veniva dimesso con la prognosi di nove giorni per « trauma contusivo cranico all'occhio destro, al labbro superiore, al sopracciglio destro e traumatismi contusivi ».

Nella circostanza venivano recuperate le manette che, poco prima dell'intervento dei militari, un operatore della polizia di Stato aveva tentato, per frenarne le intemperanze,

di serrare ad entrambi i polsi del giovane senza però riuscire nell'azione a causa dei lacrimogeni lanciati, in quel frangente, dalle Forze dell'ordine.

La notizia dell'arresto è stata comunicata al padre dell'interessato, all'avvocato difensore nominato d'ufficio e al sostituto procuratore di turno, presente, peraltro, negli stessi uffici del comando provinciale dei carabinieri ove l'Ormezzano è stato portato dopo le cure mediche.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova non ha accolto la richiesta di convalida dell'arresto formulata dal Pubblico ministero in quanto lo stesso « non appare legittimamente operato », senza ulteriore specificazione, e ha disposto l'immediata liberazione del ragazzo.

Dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari non si ricavano le ragioni di tale illegittimità, mancando qualsiasi motivazione al riguardo.

Il relativo procedimento è inserito nel fascicolo processuale attinente ai fatti unitamente alle dichiarazioni dell'Ormezzano che riferisce di essere stato percosso.

Non appena l'autorità giudiziaria ultimerà il vaglio, tuttora in corso, della vicenda, il comando provinciale dell'arma dei carabinieri potrà, ai sensi degli articoli 653 e 654 del codice di procedura penale nonché dell'articolo 211 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, prendere in considerazione l'ipotesi di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di quei militari nei cui riguardi siano state contestate violazioni di legge.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

PARISI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

di recente il ministero dell'istruzione, università e ricerca ha deciso di revocare il « Progetto per l'apprendimento e il potenziamento della lingua italiana per alunni stranieri » che, da 10 anni, si tiene

presso la scuola media Panzini-Zappa di Bologna in cui un quarto dei ragazzi sono stranieri;

il progetto si propone a livello linguistico specifico di fornire a tutti gli alunni di madre lingua non italiana la comprensione e l'uso della nostra lingua per soddisfare i bisogni comunicativi e di interazione con la nuova realtà e per permettere il loro inserimento nella scuola e quindi nella società;

per evitare tale cancellazione il collegio dei docenti si è mobilitato ed ha inviato, in data 11 settembre 2001, al Ministro dell'istruzione, università e ricerca dettagliate informazioni sull'utilità del progetto in questione, sottolineando come il territorio sia interessato in maniera cospicua da costanti flussi migratori che potrebbero, se non si prosegue sulla strada dell'integrazione culturale, originare situazioni di difficile gestione;

il progetto, partito 10 anni fa, è stato fino ad ora in grado di garantire un servizio qualificato di accoglienza ed integrazione delle minoranze etniche in una vasta e popolosa parte del territorio;

le diverse etnie provengono in particolare da paesi extra Cee, quali Cina, Marocco, Etiopia, Jugoslavia, Brasile, Bangladesh, Filippine, Sri Lanka, con prevalenza della componente cinese;

la presenza di alunni di madre lingua non italiana evidenzia bisogni educativi differenziati che riguardano sia l'esigenza di apprendere la lingua e la cultura italiana, sia il bisogno di mantenere la lingua e la cultura di origine;

il docente incaricato di attuare tale progetto ha una consolidata e specifica esperienza nell'insegnamento dell'italiano come L2 ed ha strutturato e condotto un laboratorio di lingua italiana per stranieri che è diventato il fulcro di un più ampio progetto di integrazione, parte integrante del Pof di Istituto;

a seguito di tale progetto risulta che nella zona del quartiere di Navile il tasso

di abbandono scolastico è azzerato, la percentuale di successo scolastico post-scuola media è sensibilmente aumentata, le relazioni tra le diverse comunità sono serene e improntate alla volontà di reciproca conoscenza e rispetto;

il successo del progetto è testimoniato dalla sua espansione al di fuori delle aule scolastiche ed il suo essere ormai un punto di riferimento per la comunità cinese del quartiere di Navile —;

quali iniziative intenda avviare perché possa proseguire, nell'anno scolastico in corso e nel futuro, l'attività di integrazione ed alfabetizzazione degli alunni di lingua madre non italiana presso la scuola media « Panzini-Zappa »;

se non ritenga fondamentale il ruolo che la scuola svolge nell'educazione dei bambini e nella loro integrazione culturale;

se non ritenga che l'effettiva integrazione dei popoli passi innanzitutto attraverso una base culturale condivisa;

se non ritenga di dover aiutare le scuole con alta presenza di stranieri, i cui arrivi nel corso dell'anno non sono mai prevedibili, con un incremento di organico per favorire una prima alfabetizzazione ed evitare un inserimento selvaggio nelle classi, a scapito degli stessi alunni stranieri e degli altri. (4-00876)

RISPOSTA. — Per effetto della normativa — di cui al decreto legislativo n. 323 del 6 agosto 1988 convertito nella legge n. 426/1988 — il venire meno della condizione di soprannumerarietà, che consentiva l'utilizzo di docenti numericamente in eccedenza nelle rispettive classi di concorso su progetti finalizzati alla crescita dell'offerta formativa delle scuole, di fatto avrebbe comportato, per il corrente anno scolastico 2001-2002, l'interruzione delle esperienze in essere.

Tuttavia, in considerazione della particolare positività di alcuni progetti locali e le possibilità offerte dal decreto interministeriale del 27 luglio 2001 — riguardante gli organici del personale docente — in prima

istanza si è ritenuto di salvaguardare la continuità di cinque progetti di grande spessore didattico e di valenza provinciale e sovraprovinciale.

Successivamente, nella convinzione di dover preservare esperienze particolarmente significative ed unanimemente riconosciute valide, sono stati mantenuti in essere anche altri tre progetti riguardanti ambiti territoriali più ristretti ma caratterizzati da particolari finalità educative, rilevanti anche sul piano sociale, tra i quali rientra il progetto di cui si tratta che dal 10 ottobre 2001 è operativo, pur con una riduzione di orario da 18 a 9 ore settimanali.

Eventuali ulteriori risorse professionali necessarie per la prosecuzione del progetto, peraltro, potranno essere reperite dalle scuole medesime, nell'ambito della propria specifica programmazione funzionale-didattica e organizzativa, ai sensi del regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca: Valentina Aprea.

POLLEDRI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere —premessi che:

nel comune di Collagna (Reggio Emilia) esiste una stazione dei carabinieri;

nel comune di Viano (Reggio Emilia) non esiste una stazione dei carabinieri;

esiste una continua esigenza di garantire alla cittadinanza dei territori appenninici un adeguato livello del servizio svolto dall'arma dei carabinieri;

il personale della stazione di Collagna potrebbe essere sottodimensionato;

il comune di Collagna fa parte di una unione di comuni;

la popolazione di Viano ha espresso, mediante una petizione rivolta alla locale amministrazione comunale, la volontà di riavere una stazione di carabinieri —:

se corrisponda al vero l'intenzione di accorpate le stazioni dei comuni di Buana, Ramiseto, Collagna, Ligonchio, facenti parte di una unione di comuni;

se non ritenga opportuno mantenere separate le diverse stazioni dei Comuni sopra menzionati e rimediare al sottodimensionamento di alcune caserme;

se ritenga giustificate le preoccupazioni della popolazione e dell'amministrazione del comune di Viano che reclamano il reinsediamento di una stazione di carabinieri. (4-00745)

RISPOSTA. — *Si fa presente che non sono allo studio ipotesi di accorpamento delle stazioni dei carabinieri competenti sui comuni di Busana, Ramiseto, Collagna e Ligonchio, le quali, peraltro, dispongono di organici ritenuti adeguati alle esigenze del territorio.*

Con riguardo a Viano, le condizioni della sicurezza pubblica in quel comune non sono ritenute dal prefetto di Reggio Emilia e dal comando generale dell'arma dei carabinieri, tali da giustificare l'istituzione di un presidio dell'Arma, in considerazione della bassa percentuale dei reati ivi commessi (uno per cento rispetto alla totalità dei reati all'intero comprensorio), percentuale che risulta particolarmente limitata soprattutto se rapportata ad una popolazione locale di circa 2900 abitanti.

Si rappresenta altresì che la stazione dei carabinieri di Scandiano, distante dieci chilometri da Viano, dispone di una dotazione di militari e di mezzi ritenuta adeguata dal comando generale dell'arma ed assicura un'efficace azione di controllo del territorio, di volta in volta supportata anche dai reparti speciali della Compagnia di Reggio Emilia.

Più in generale, la complessa tematica della dislocazione e della utilizzazione dei presidi di polizia sul territorio dello Stato è alla massima attenzione del ministero interrogato, nella consapevolezza che essa costituisce un aspetto importante ma strumentale rispetto alla questione più ampia del diritto alla sicurezza di cui ogni cittadino è titolare.

A tal fine, è stato costituito un gruppo di esperti delle forze di polizia presso questo dicastero con l'incarico di elaborare un piano operativo, per una più razionale distribuzione ed utilizzazione delle forze di polizia sul territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini di Ceresole d'Alba (provincia di Cuneo) stanno vivendo una gravissima situazione di disagio, causata dallo smaltimento di residui di macellazione e di carcasse animali svolta dalla ditta Inproma sas di Ceresole d'Alba;

sono pervenute numerose segnalazioni da privati cittadini e da esponenti dell'amministrazione comunale;

nonostante le assicurazioni fornite dalla ditta Inproma, questa situazione perdura —:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere a tutela della pubblica salute. (4-00864)

RISPOSTA. — *La ditta « Inproma Sas » è autorizzata come impianto di pretrattamento di materiale specifico a rischio ed alto rischio, ai sensi del decreto del ministero della sanità 29 settembre 2000.*

Tale autorizzazione è stata rilasciata dall'assessorato alla sanità — Direzione Sanità Pubblica Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale della regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 « conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », in vigore dal 1° gennaio 2001.

Lo stabilimento era precedentemente autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 508 del 1992, come impianto di trasfor-

mazione di rifiuti di origine animale ad alto rischio dal « Ministero della Sanità ».

Per il rilascio di tale autorizzazione è stata verificata l'idoneità dell'impianto da un punto di vista sanitario e relativamente alle autorizzazioni provinciali per l'abbattimento dei fumi, impianto di depurazione delle acque, eccetera.

Al momento attuale, non risultano pervenute al ministero della salute segnalazioni, da parte dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte, relative a inadempienze o inosservanze imputabili alla ditta « Inproma Sas ».

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

RUSCONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 105 decentra alle provincie una serie di funzioni svolte in precedenza dal ministero dei trasporti e della navigazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; per quanto riguarda la materia dei trasporti, sono trasferite alla provincia di Lecco risorse finanziarie per lire 3.000.000 e risorse umane « zero » (mentre a Como 2 e a Sondrio 1);

la Provincia di Lecco ha presentato al riguardo ricorso al TAR del Lazio in data 2 aprile 2001;

con nota del 21 settembre 2001 prot. n. 557/S l'Ufficio provinciale di Como, che svolgeva anche per la Provincia di Lecco le funzioni in materia di trasporti, ha comunicato che dal 1° ottobre 2001 il personale verrà trasferito alla provincia di Como e non accoglierà, a partire dalla data so-

prindicata, istanze relative alle funzioni delegate alle provincie —:

quali iniziative intenda adottare per sanare con urgenza la situazione e assegnare personale alla Provincia di Lecco, al fine di non lasciare senza servizio il territorio. (4-00841)

RISPOSTA. — Occorre preliminarmente osservare che ai fini della individuazione delle risorse umane e strumentali utilizzate per lo svolgimento delle funzioni da trasferire alle provincie a norma dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del ministero del tesoro, delle regioni e dell'Unione provincie italiane.

In tale sede, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio ed in contraddittorio con gli enti interessati, l'amministrazione ha proceduto ad individuare le risorse da trasferire, tenendo conto delle risorse effettivamente utilizzate per lo svolgimento dei compiti di cui trattasi.

L'amministrazione ha altresì evidenziato che, per quanto riguardava le Provincie di nuova istituzione, tra cui la provincia di Lecco, non risultava possibile quantificare le risorse da trasferire, poiché l'ufficio in questione non era operativo. Ad oggi tale ufficio non è ancora operativo e le funzioni di competenza del dipartimento dei trasporti terrestri sono tuttora svolte dall'ufficio provinciale di Como.

Sulla base di quanto anzidetto è evidente che, per quanto di competenza, non potevano essere individuate risorse da trasferire, per le funzioni in questione per la provincia di Lecco.

Si rappresenta, altresì, che appare oltremodo difficile stornare un ulteriore contingente di personale dagli organici degli uffici periferici del citato dipartimento che da anni versano in una cronica inadeguatezza di personale. Per le funzioni trasferite alla provincia di Lecco svolte, prima della istituzione della stessa, dalla provincia di Como, si potrebbe ipotizzare un accordo tra

le due provincie interessate, al fine di ridistribuire le risorse attribuite alla provincia di Como.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PAOLO RUSSO e MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

l'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 20 luglio 1999, ha dato attuazione all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 afferente all'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica dante titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;

requisito necessario per essere ammessi ai predetti esami era costituito da:

1) possesso titolo di studio specifico;

2) servizio di insegnamento prestato per almeno 360 giorni nelle scuole statali di ogni ordine e grado o secondarie pareggiate o secondarie legalmente riconosciute o elementari parificate o materne autorizzate, dall'anno scolastico 1989-1990 e fino al 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni prestati dall'anno scolastico 1994-1995 al 25 maggio 1999;

tra i servizi di insegnamento riconosciuti ai fini del compimento dei 360 giorni previsti in suddetto arco temporale non si è tenuto conto dei servizi Anfe — attività di insegnamento a carattere parascolastico nelle scuole elementari statali con compiti di supporto alle attività didattiche e con nomina approvata dal provveditore competente per territorio, sprovviste di copertura contributiva — svolta da gran parte degli aspiranti, estromettendo di fatto coloro che

avevano maturato il requisito utilizzando tali servizi d'insegnamento;

il personale coinvolto nell'espletamento di tale servizio, riconosciuto ed autorizzato dal provveditore agli studi, ha esercitato anche attività di docenza allorché questi veniva coinvolto nello svolgimento di tutte le attività di dopo-scuola annesse al servizio;

L'attività svolta dal personale dei servizi Anfe è, invece, valutabile come servizio d'insegnamento in sede di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, ove figura quale servizio annoverabile tra le « altre attività d'insegnamento »;

risulta, pertanto, palese la dicotomia e il contrasto riscontrabile riguardo la normativa di cui al decreto ministeriale n. 103 del 2000 e tutte le ordinanze precedenti (in materia di reclutamento del personale attraverso le graduatorie provinciali incarichi e supplenze) e la disciplina di cui all'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000;

la totalità dei docenti dei servizi Anfe sono stati ammessi con riserva a partecipare al corso abilitante previsto dalle ordinanze ministeriali (110 ore) e dopo aver sostenuto l'esame finale sono stati esclusi con provvedimento dell'autorità competente —:

se non ritenga opportuno adottare in materia le opportune iniziative, anche di natura normativa, al fine di dare una configurazione giuridica chiara all'attività svolta dal personale dei servizi Anfe, nel quadro di un pieno coordinamento tra le discipline sopra menzionate;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire il riconoscimento della validità giuridica del servizio d'insegnamento in attività parascolastiche da parte dei partecipanti alle selezioni per i concorsi riservati espletati e conseguentemente il riconoscimento della validità giuridica dell'abilitazione conseguita.
(4-01044)

RISPOSTA. — *Al riguardo si precisa, che la differente considerazione data alla medesima attività dai provvedimenti amministrativi citati dipende dalle differenti finalità che gli stessi sono chiamati a perseguire.*

L'uno, il decreto ministeriale n. 153 del 1999, deve garantire l'esistenza di un requisito imprescindibile (il servizio effettivo di insegnamento) per l'ammissione alla sessione riservata di abilitazione, richiesto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999.

L'altro, il decreto ministeriale n. 103 del 2001, emanato in conformità al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999, con decreto ministeriale 201/2000, ha lo scopo di disciplinare il conferimento delle supplenze temporanee al personale docente mediante l'attribuzione di punteggi, differenziati, in relazione alle diverse esperienze professionali maturate dagli interessati, nel cui ambito qualsiasi attività didattico-educativa è meritevole di ricevere apprezzamento, in quanto costituisce, comunque, un arricchimento del bagaglio professionale del candidato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca: Valentina Aprea.

RUZZANTE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono alcuni mesi (per la precisione dall'agosto scorso) che il traffico lungo la statale 516 che collega Padova a Piove di Sacco è interrotto a causa dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte sul fiume Bacchiglione sito nel comune di Ponte San Nicolò;

tali lavori sono attualmente fermi perché l'Anas ha proceduto alla rescissione del contratto con la ditta appaltatrice dei lavori per la incapacità di quest'ultima di portare a termine l'opera e che l'ultima ordinanza emessa dall'Anas parla di un periodo di chiusura al traffico che si protrarrà sino al 28 febbraio 2002;

la strada statale 516 era interessata da circa 30.000 transiti giornalieri e che questa considerevole mole di traffico è attualmente costretta a percorsi tortuosi su sommità arginali con grave pericolo e rischio di incidenti mortali;

il prolungarsi di questo blocco sta procurando un considerevole disagio ai residenti e ai pendolari della zona, per non parlare del grave danno economico che stanno subendo i vari insediamenti produttivi della zona a causa del considerevole aumento dei tempi di percorrenza dovuti principalmente all'inadeguatezza della viabilità alternativa;

i tempi tecnici necessari al riaffidamento dei lavori ad altra ditta e i tempi di realizzazione degli stessi supereranno sicuramente (se si seguiranno le procedure amministrative ordinarie) la data indicata dall'ordinanza dell'Anas che ha prorogato la chiusura del ponte sulla statale 516;

l'approssimarsi della stagione invernale incrementerà di molto gli attuali disagi alla viabilità e la lunga impalcatura collocata sotto il ponte potrebbe ostacolare le prevedibili ondate di piena del fiume Bacchiglione —

se il Ministro interrogato sia a conoscenza del grave stato in cui si trova una delle arterie fondamentali della viabilità padovana che, prima della sua chiusura, rappresentava anche un'importante via di collegamento per il traffico dell'intera regione Veneto;

quali straordinarie iniziative il Ministro competente intenda assumere perché si possa procedere all'urgente completamento dei lavori ed alla riapertura al traffico dell'intero percorso della statale 516. (4-01356)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade ha riferito che in data 9 novembre 2001, è stato rescisso il contratto di appalto dei lavori di ripristino dell'impalcato Ponte sul canale Roncajette, lungo la strada sta-*

tale 516, a causa di gravi inadempienze contrattuali con l'impresa Sud Appalti di Potenza.

Al fine di poter riaprire rapidamente il ponte al transito dei soli mezzi leggeri ed agli autobus di linea, sono stati affidati i seguenti lavori:

a) *rimozione dell'impalcatura provvisoria sospesa all'introdosso del ponte;*

b) *riaggancio dell'impalcato metallico del ponte;*

c) *bitumatura dell'impalcato del ponte.*

L'ultimazione dei lavori citati consentirà la riapertura del ponte ai soli mezzi inferiori a 3.5 tonnellate.

Successivamente l'Ente provvederà all'espletamento delle procedure per una nuova gara d'appalto.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la funzione pubblica e al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:*

il professor Stefano Trabalza in data 19 giugno 2000 presentava all'ufficio scolastico di Bergamo domanda d'iscrizione nella graduatoria permanente ex lege n. 124 del 1999 per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) documentando, ai fini dell'inclusione nella graduatoria dei riservisti, il suo stato d'invalidità all'80 per cento (sclerosi multipla) con due certificati regolarmente rilasciati dall'apposita commissione medica di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

formate le graduatorie, si era visto inserito solo in quella di merito, con esclusione quindi dal diritto alla riserva dei posti ex articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999 e da quello alla precedenza

nell'assegnazione della sede *ex* articolo 21 della legge n. 104 del 1992;

proposto inutilmente reclamo avverso la graduatoria (provvisoria), tali esclusioni venivano confermate nella graduatoria definitiva, contro la quale in data 7 dicembre 2000 il professor Trabalza proponeva reclamo per errore materiale; in riscontro, l'ufficio scolastico di Bergamo gli faceva pervenire la nota n. 54565/C del 20 dicembre 2000 con cui — con illegittimo atto d'imperio — veniva confermata l'esclusione dalla riserva « non risultando l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti, come previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 68 del 13 marzo 1999 » (*sic.*); riconoscendo però, con decreto in corso di emanazione, il beneficio di cui all'articolo 21 della legge 104 del 1992 « precedenza nell'assegnazione della sede »;

si rendeva pertanto necessario il ricorso al Tar di Brescia (n. 136/2001), con contestuale domanda cautelare (sospensiva) d'iscrizione con riserva nella graduatoria (o elenco) dei riservisti, contro la determinazione dell'ufficio scolastico di Bergamo, illegittima sotto diversi profili: violazione dell'articolo 1, comma 4, 1. 12 marzo 1999, n. 68 (mancata applicazione); falsa applicazione dell'articolo 8, comma 1, legge 12 marzo 1999 n. 68; eccesso di potere; violazione dei precetti di logica;

oltre alla mancata applicazione della prima norma violata, quella falsamente applicata riguarda esclusivamente la posizione delle persone disabili « che risultano disoccupate e aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative »;

la norma in questione non ha quindi niente a che vedere con la posizione dei disabili che, avendo conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici, a prescindere dallo stato di disoccupazione, aspirano ad essere inclusi nelle apposite graduatorie dei riservisti per essere assunti anche « oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso », come previsto dall'articolo 16, comma 2, della stessa legge n. 68 del 1999;

ragion per cui « l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » non è prevista a pena di esclusione dall'inserimento dei disabili nelle graduatorie dei riservisti, come invece era previsto dall'abrogata legge n. 48 del 1968; altrimenti il disabile nominato supplente annuale nelle scuole statali, che pertanto non può vantare lo stato di disoccupazione, come nel caso di specie, non avrebbe titolo per essere incluso nella graduatoria dei riservisti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 1996 n. 979);

l'impugnato provvedimento è illegittimo anche perché l'amministrazione non ha provveduto (come invece era tenuta a fare) ad invitare l'interessato a regolarizzare (integrare) — ammesso pure e non concesso che fosse stato necessario — la certificazione attestante il suo stato di disabilità; non solo, ma il ricorrente — alla cui consorte, recatasi presso l'ufficio scolastico di Bergamo per chiarimenti, fu spiegato che sarebbe bastato un certificato dell'ufficio di collocamento attestante l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili anche di un breve periodo di un anno pregresso (*sic.*) perché la certificazione del coniuge potesse essere ritenuta valida —, aveva provveduto a « regolarizzare » la sua documentazione integrandola con il certificato del collocamento (allegato al reclamo del 7 dicembre 2000) gradito all'amministrazione; che però, tetragona, non l'ha proprio preso in considerazione, evidentemente ritenendo, a torto, che ne sarebbe derivata — per la tardività della presentazione — la violazione della *par condicio* dei concorrenti; che la consolidata giurisprudenza ritiene invece « ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei pubblici concorsi ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari giacché, in tal caso, dalla regolarizzazione non viene vulnerata la *par condicio* dei concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale » (Consiglio di Stato Sez. VI, 14 febbraio 1996 n. 212), Consiglio di Stato Sez. V, 1° marzo 1993 n. 304);

l'amministrazione — la quale evidentemente ignorava l'esistenza della legge n. 68 del 1999 che ha abrogato la legge n. 482 del 1968 a cui era rimasta sorprendentemente abbarbicata —, non ha voluto sentire ragioni; e così all'incolpevole ricorrente, oltre al danno della salute, è toccata pure la beffa della ripetuta e più costosa procedura per il riconoscimento di un suo sacrosanto diritto;

non si riesce a comprendere perché la certificazione attestante lo stato di disabilità del ricorrente non debba essere ritenuta valida per l'inserimento nella graduatoria dei riservisti mentre è stata poi ritenuta valida — a seguito di reclamo — ai fini della precedenza nella scelta della sede; ma tutto è tragicamente incomprensibile: se per lo Stato non ha nemmeno più rilevanza alcuna lo stato di disoccupazione al momento della assunzione del disabile (articolo 16 comma 2 citato della legge n. 68 del 1999), è semplicemente assurdo pretendere l'iscrizione nell'apposito elenco « del collocamento »;

allo stato, la decisione sul ricorso non risulta ancora pubblicata, con conseguente rischio che, all'inizio del nuovo anno scolastico, la posizione del ricorrente rimarrà cristallizzata allo *status quo* e difficilmente — a nomine già fatte — potrà essere sbloccata —;

fermo restando l'intrusione della magistratura amministrativa con riferimento al caso citato, se, attraverso opportuni provvedimenti, eventualmente di carattere normativo, intenda meglio chiarire la funzione della « iscrizione presso l'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » (prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999) ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti *ex* articolo 3 della legge da ultimo citata.
(4-00301)

RISPOSTA. — *La questione, ha trovato definizione nel senso che il Provveditore agli studi di Bergamo ha fatto presente che darà pronta esecuzione alla sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale*

di Bergamo che riconosce al professor Stefano Trabalza la qualifica di riservista nella graduatoria permanente della classe di concorso per le materie giuridiche ed economiche (A019).

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca: Valentina Aprea.

SERENA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, articolo 126, « Durata e conferma della validità della patente di guida » prevede:

le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;

la patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età; la patente della categoria D è valida per cinque anni;

il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente;

l'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida; detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i

sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto, di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 tonnellate e macchine operatrici;

la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida; a tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nel termine di cinque giorni decorrenti dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità; analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'articolo 119, comma 5; non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida; il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento; la ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità;

l'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130;

chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento;

alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi; in caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

tenendo conto che il fermo del veicolo per un periodo di due mesi può causare gravi danni economici a chi usi la patente per lavoro (autotrasportatori, taxisti, eccetera) ed abbia per distrazione dimenticato di rinnovare la patente —:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi perché siano emendate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 7 citato in premessa, che siano quindi di monito a chi abbia in buona fede dimenticato di rinnovare la patente, prevedendo però la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo e la confisca amministrativa del veicolo solo in caso di reiterazione delle violazioni del comma 7 dell'articolo 126 del codice della strada. (4-00966)

RISPOSTA. — Si segnala che l'emendamento all'articolo 126 del codice della strada era, da tempo, all'attenzione delle competenti strutture di questo ministero. La mancanza di un idoneo strumento normativo non ha permesso, ad oggi, di provvedere in tale senso.

Tuttavia, tale strumento è stato posto a disposizione dell'amministrazione con la legge n. 85 del 22 marzo 2001 recante « delega al Governo per le modifiche del codice della strada » e, di conseguenza, si è provveduto a modificare l'articolo 126 del codice della strada nel senso auspicato. Le problematiche evidenziate dall'interrogante

avranno, pertanto, soluzione con la pubblicazione delle norme così modificate.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

SERENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quanti siano i cittadini albanesi beneficiari di permessi di soggiorno rilasciati dalla questura di Roma negli ultimi anni;

se siano state attuate verifiche sulla rispondenza tra permesso rilasciato e attività realmente esercitata da tali soggetti;

se gli stessi permessi vengano rilasciati con maggiore facilità rispetto ad altre questure a giovani e giovanissimi cittadini albanesi;

se, di conseguenza, non si intenda verificare la sussistenza di estremi tali da interessare la magistratura. (4-01097)

RISPOSTA. — *Si fa presente che, al 30 ottobre 2001, i cittadini albanesi regolarmente soggiornanti nella città di Roma sono 10.643, di cui 2.173 per motivi di famiglia, 4.610 per lavoro, 1.006 per attesa occupazione e 936 per studio.*

La verifica sulla rispondenza tra il permesso di soggiorno rilasciato e l'attività realmente esercitata viene effettuata istituzionalmente dalla direzione provinciale del lavoro, che comunica le eventuali irregolarità riscontrate all'ufficio stranieri della questura per i provvedimenti di competenza.

Anche i commissariati di pubblica sicurezza, di Roma e provincia, delegati alla ricezione delle istanze di soggiorno, svolgono controlli a campione al fine di accertare, tra l'altro, l'effettività del rapporto di lavoro di cui lo straniero risulta titolare e il domicilio dichiarato.

Tale attività di verifica e controllo riguarda, in media, circa cento cittadini stranieri al giorno.

I permessi di soggiorno rilasciati dalla questura capitolina a favore di cittadini

albanesi di giovane età, riguardano minori già destinatari di provvedimenti di tutela o affidamento, emessi dal giudice tutelare o dal tribunale dei minorenni, presso istituti o enti di assistenza sociale i quali, oltre a provvedere alle comuni esigenze del minore, seguono l'iter amministrativo che precede l'adozione del provvedimento di affidamento o di tutela da parte degli organi competenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SERENA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 245 « Castellana » in prossimità del territorio del comune di Trebaseleghe (Padova) presenta una sede viaria non più consona (da metri 5,97 a metri 6,50) al traffico di oggi;

va aggiunto l'aumento del traffico pesante a livelli esponenziali che, a causa della mancanza di vie di comunicazione validamente alternative, ha provocato gravi incidenti, incluso il ribaltamento di una autocisterna carica di carburanti in gran parte rimasti sul selciato —:

se il Ministro non intenda sollecitare un intervento urgente dell'Anas per garantire la sicurezza sia del traffico che della cittadinanza che gravita in prossimità del centro abitato di Trebaseleghe. (4-01217)

RISPOSTA. — *L'ente nazionale per le strade ha riferito che la strada statale 245 « Castellana » è stata trasferita, dal 1° ottobre, interamente alla regione Veneto, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000.*

Si fa inoltre presente, per completezza di informazione, che tale arteria non è interessata da lavori in corso a cura dell'Ente stradale né da lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione, ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre

2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le cronache dei quotidiani continuano a riportare le drammatiche notizie di giornalieri incidenti stradali, purtroppo mortali, che si ripetono da anni, e con sempre maggiore frequenza, a Napoli;

nei giorni scorsi tre incidenti che hanno coinvolto motociclisti, di cui uno mortale, si sono verificati in via Caracciolo, viale Giochi del Mediterraneo e via Monte Grappa;

anche dalle cronache giornalistiche di tali drammatici eventi, oltre che dalla assidua frequentazione delle strade della città, si rileva la abituale irresponsabilità di numerosi cittadini i quali, pur viaggiando quotidianamente a bordo di *scooter*, motorini e motociclette, non indossano il casco protettivo;

la imprudenza dei numerosi automobilisti e motociclisti consiste peraltro nella scarsa considerazione del rispetto dei limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada all'interno dei centri abitati, nonché nel mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza stradale e tra esse, in particolare, la inosservanza della segnaletica, orizzontale e verticale;

nel giugno scorso, sempre nella centralissima via Caracciolo di Napoli, si era verificato un drammatico incidente che aveva coinvolto un noto ed anziano avvocato, Marco Giordano, investito sulle strisce pedonali da una automobile che, stando a quanto si è appreso dalle cronache dei quotidiani, non si sarebbe fer-

mata dinanzi al semaforo rosso che gli imponeva lo stop;

già all'indomani di tale richiamato tragico evento, l'interrogante, in qualità di parlamentare, eletto peraltro nel collegio Vomero-Chiaia-Posillipo di Napoli, aveva azionato il potere di sindacato ispettivo, chiedendo ai Ministri in indirizzo, provvedimenti urgenti e concreti per scongiurare il ripetersi ossessivo e quotidiano di eventi tanto gravi da rivelarsi idonei a scuotere profondamente l'intera comunità partenopea;

nelle quotidiane dinamiche offerte dalla circolazione stradale, i pedoni, che spesso si identificano nelle persone più deboli e bisognose di supporti, attenzione e solidale assistenza, sono maggiormente esposti alle sconsiderate ed imprudenti azioni di automobilisti e motociclisti;

attraverso una più costante presenza di presidi di polizia, carabinieri, vigili urbani, sarebbe garantita certamente, all'interno del centro urbano, una maggiore limitazione delle imprudenze e, conseguentemente, sarebbe assicurato un notevole miglioramento dell'intero assetto di sicurezza nella circolazione stradale;

la predisposizione di misure di prevenzione stradale, individuate attraverso la costruzione di dossi, sottopassaggi, aree di attraversamento pedonale ben segnalate e lievemente rialzate, certamente contribuirebbero alla diminuzione del grave fenomeno;

la sensibilizzazione della intera comunità attraverso mirate ed incisive campagne di informazione ed educazione al rispetto delle più elementari regole di prudenza, su più livelli, coordinate con le scuole, con il mondo delle associazioni e del lavoro, rappresenterebbe un concreto segnale di cambiamento radicale delle consolidate imprudenze —:

quali provvedimenti, di concerto con le autorità locali, i Ministri interrogati intendano assumere, allo scopo di scongiurare in futuro il reiterarsi di episodi analoghi;

quali iniziative intendano intraprendere, al fine di incidere profondamente sul piano preventivo ed educativo;

se non ritengano opportuna ed indifferibile la predisposizione di una autorevole campagna di sensibilizzazione e di informazione sui temi in oggetto.

(4-00265)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si precisa che l'articolo 7 del codice della strada dà ampio potere ai sindaci di regolamentare la circolazione all'interno dei comuni attraverso le ordinanze, investendo quindi di responsabilità diretta le amministrazioni locali circa i provvedimenti riguardanti la sicurezza della circolazione da loro emessi.*

Per quanto riguarda le « Linee guida del Piano nazionale della sicurezza stradale » è stato definito un sistema multisettoriale di azioni che saranno realizzate nella massima parte dalle Amministrazioni locali per ridurre le vittime degli incidenti stradali. Con le leggi finanziarie degli ultimi anni, è stata aumentata la quota (passando dal 5 al 15 per cento) dei proventi contravvenzionali ricavati dagli organi dello Stato (polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza) da destinare ad interventi di sicurezza stradale. Circa l'80 per cento delle risorse finanziarie saranno destinate a co-finanziare e incentivare progetti ed interventi per la sicurezza stradale di province e comuni.

Questi enti, infatti, hanno la responsabilità delle competenze dirette su 75 per cento della mobilità stradale e della rete urbana, dove si registra l'80 per cento delle vittime.

Inoltre, per quanto attiene alla necessità di informare e di educare gli utenti ad un maggior rispetto delle regole della circolazione auspicato dall'interrogante, si informa che questa amministrazione, nel corso degli anni, ha finanziato e sponsorizzato campagne sulla sicurezza stradale finalizzate a raggiungere target di utenti diversi a seconda del messaggio che si voleva comunicare. A tal fine, si ricordano le campagne per l'uso del casco, per le cinture di sicurezza, per il rispetto dei limiti di velocità,

per le quali sono stati utilizzati dei testimonial particolarmente vicini alla realtà giovanile sulla quale si voleva incidere.

Anche in collaborazione con la polizia stradale, si è svolta la capillare azione di educazione stradale all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Attraverso l'invio di funzionari della sede centrale e delle sedi periferiche presso le scuole, si sta cercando di creare una « cultura » della sicurezza stradale sia nei giovani, sia negli insegnanti, nella convinzione che si possa incidere in maniera determinante soprattutto se si interviene in età giovanile. L'acquisizione delle regole diventa, a quel punto, un abito mentale e non più un'imposizione legislativa.

Questa attività è stata inoltre supportata dall'articolo 230 del codice della strada che, per la prima volta, ha inserito l'obbligatorietà dell'insegnamento della materia « educazione stradale » all'interno del programma curricolare della scuola. Si è voluto dare una specificità a questo insegnamento prevedendone la sua interdisciplinarietà, sia per non gravare con un'ulteriore materia sugli studenti, sia per renderne la sua acquisizione più poliedrica ed interessante.

Tenuto conto che, complessivamente, i costi dell'incidentalità stradale sono valutati in circa 45.000 miliardi all'anno (in gran parte dovuti a spese sanitarie e assistenziali) è opportuno che attraverso la legge finanziaria possano essere destinate maggiori risorse alla Sicurezza stradale cui oggi sono destinati poco più dell'1 per mille dei costi.

Si auspica che anche le amministrazioni comunali destinino maggiori fondi alla Sicurezza Stradale, prelevandoli dai proventi contravvenzionali ricavati dai Vigili Urbani, che attualmente vengono destinati ad altre attività in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada).

Il Ministero dell'istruzione, interessato al riguardo, riferisce che nel corso di questi anni sono state attivate iniziative di aggiornamento del personale docente ed è stata intensificata la collaborazione tra scuole ed istituzioni interessate.

Oltre alle attività di educazione stradale affidata all'autonomia delle istituzioni scolastiche, il predetto ministero è ora impegnato nella revisione del Codice della strada — in virtù della delega conferita al Governo con la legge 22 marzo 2001 n. 85 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del medesimo — al fine di pervenire all'introduzione dell'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori per i minori, migliorando per questo aspetto, il livello di prevenzione.

Sempre in tema di sensibilizzazione è prevista, per il quinquennio 2001-2005, la redazione di un rapporto annuale di monitoraggio sui comportamenti e sulla cultura della sicurezza stradale dei giovani, elaborato a partire dai risultati di un test di autovalutazione, che sarà consegnato ogni anno a tutti gli studenti degli istituti secondari superiori e che si concluderà con specifiche attività della durata di una settimana previste per il corrente anno scolastico.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili allo scopo potranno essere attivate nuove iniziative attualmente allo studio del ministero medesimo.

Per quanto riguarda invece gli interventi attivati in Provincia di Napoli si fa presente che numerose iniziative sono state poste in essere dal Provveditorato agli studi, al fine di educare i giovani al rispetto della vita ed all'osservanza delle regole della circolazione stradale, prima tra tutte quella dell'uso del casco per la conduzione di motoveicoli.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli riferisce, inoltre, di voler promuovere ancora iniziative in tutte le scuole, volte a diffondere la cultura della legalità ed in particolare del rispetto delle regole del codice della strada.

Tuttavia, anche il ministero dell'interno, interpellato al riguardo, comunica che il fenomeno infortunistico, è costantemente seguito dalle autorità di pubblica sicurezza.

Pertanto, al fine di contrastare il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco a Napoli, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha definito un piano operativo coordinato tra le forze

di polizia ed i vigili urbani, in atto dal 30 marzo 2001, assegnando ad ognuno specifici obiettivi nel corso dei servizi di prevenzione generale.

Nell'ambito degli interventi preventivi ed educativi previsti per affrontare le problematiche evidenziate dall'interrogante, sono stati promossi ed organizzati incontri tra gli operatori della polizia stradale e dei carabinieri di Napoli e gli alunni di istituti scolastici di diverso ordine e grado della città e provincia.

Le iniziative, proposte per diffondere una più radicata cultura della legalità e del rispetto delle norme del codice della strada, si sono aggiunte alla tappa nel comune di Portici della manifestazione del « Pulman azzurro » — progetto mirato a realizzare una campagna itinerante di sensibilizzazione e di informazione sul tema della sicurezza stradale — e hanno suscitato notevole interesse e partecipazione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

VENDOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

nella città di Foggia in via Leone XIII insiste un lotto edilizio di due palazzi;

tale lotto edilizio presenterebbe delle anomalie regolamentari per quanto riguarda la distanza tra i due palazzi;

in data 6 ottobre 1989 venne rilasciata dal comune di Foggia al signor Renato Fattibene come ditta individuale una concessione edilizia (n. 88/89) per la realizzazione di un complesso edilizio per uso civili di abitazioni da ubicarsi nella ex via del Mare, oggi denominata via Leone XIII;

la concessione edilizia si riferiva a due lotti: lotto « A » e lotto « B »;

il signor Fattibene nel corso degli anni non realizzò né il lotto « A » e né tantomeno il « B », difatti, a causa del

mancato inizio lavori entro il termine di un anno previsto dalla concessione edilizia la stessa gli venne revocata;

il 2 novembre 1990, la SIRE s.r.l., società facente capo al signor Renato Fattibene, otteneva una concessione edilizia (n. 123/90) per la costruzione, sempre in via del Mare, della scuola elementare statale « Manzoni-Montessori » (lotto « A »), su suoli adiacenti a quelli oggetto della C.E. n. 88/89;

il 22 ottobre 1992 il comune di Foggia rinnovava alla SIRE s.r.l., la concessione edilizia precedente (n. 80/92) su conforme progetto per la sola realizzazione del lotto « A », negandola invece per la palazzina del lotto « B », a causa dell'intervenuta realizzazione della scuola « Montessori »;

la concessione edilizia (n. 80/92) assentiva solo per il lotto « A » perché nella realizzazione del lotto « B » si sarebbe verificata la condizione del mancato rispetto delle distanze regolamentate della legislazione urbanistica e non;

la SIRE s.r.l. realizzava nella citata via anche il lotto « B »;

la SIRE s.r.l. il 22 novembre 2000 otteneva dal comune di Foggia una nuova concessione edilizia (n. 367/2000), per il completamento di un fabbricato per civili abitazioni, negozi e boxes, denominato lotto « B »;

gli abitanti di via Leone XIII e i genitori degli alunni della scuola « Montessori » interessavano della vicenda il dirigente scolastico e presentavano alle autorità competenti ricorsi che lamentavano il mancato rispetto da parte della SIRE s.r.l. di precetti legislativi in materia urbanistica e scolastica;

per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme urbanistiche, il lotto « B » le evidenzia negli anomali collegamenti tra i due diversi corpi di fabbrica, realizzati in tempi diversi, attraverso delle logge che vanno ulteriormente a diminuire le distanze imposte dalla legge;

per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme relative alla edilizia scolastica — compresi gli indici minimi di funzionalità didattica — il lotto « B » disattende in maniera inconfutabile quanto prescritto dal decreto ministeriale del 18 dicembre 1975. E precisamente:

« ...i valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste: per tale ragione non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ragione che giustifichi la loro funzione nella configurazione dell'organismo architettonico, e che dimostri, attraverso il calcolo, rispetto delle presenti norme per la parte riguardante le condizioni di illuminazione... »

....per analoga ragione la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre parti di edificio, dovrà essere almeno 4/3 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente; tale distanza non dovrà comunque, essere inferiore a 12 metri...;

....la distanza libera dovrà risultare anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno essere costruiti, in osservanza di regolamenti edilizi locali all'esterno dell'area della scuola...;

da ultimo il fabbricato « A » adibito ad uso scolastico versa in una situazione di totale assenza di luce naturale ed i locali di seminterrato destinati ad attività varie degli scolari è quasi inagibile a causa della realizzazione del lotto « B ». Inoltre anche gli inquilini del lotto « A » vivono nelle stesse condizioni dei locali sottostanti a causa dell'effetto « saracinesca » che produce il lotto « B » —:

se il provveditore agli studi e il Ministero della pubblica istruzione siano stati informati della vicenda e del danno che deriva alla scuola Montessori dalla realizzazione del fabbricato adiacente alla scuola;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare affinché sia garantito il diritto allo studio e alla salute degli alunni della scuola Montessori. (4-00256)

RISPOSTA. — In merito alla questione evidenziata va ribadito che tutta la materia dell'edilizia scolastica è per legge demandata agli enti locali e, quindi, esula dalle competenze del ministero interrogato.

Al riguardo si fa presente che il dirigente scolastico competente, a seguito di un esposto di numerosi genitori, con il quale è stato chiesto un intervento presso il comune di Foggia per il rispetto della distanza legale che andrebbe mantenuta tra la struttura scolastica, sede del circolo in parola, e una palazzina in costruzione contigua alla medesima struttura scolastica, ha, effettuato una verifica preventiva su quanto lamentato, chiedendo ed ottenendo da un qualificato studio ingegneristico una consulenza di parte in sintonia con le preoccupazioni esposte.

Per la stessa vicenda, peraltro, alcuni proprietari della palazzina di Via Leone XIII, prospiciente l'indicata palazzina in costruzione, hanno intrapreso un giudizio cautelare e, relativamente allo stesso, hanno trasmesso alla scuola in questione un'intervenuta ordinanza del presidente della 2^a sezione del Tribunale di Foggia che condivide, in via interlocutoria, le loro preoccupazioni.

Il medesimo dirigente scolastico, su mandato del consiglio di circolo, in data 22 maggio 2001, ha preso atto della documentazione acquisita ed ha informato della questione il sindaco nonché la procura della Repubblica di Foggia, per sollecitare l'assunzione degli eventuali provvedimenti a tutela dell'interesse pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca: Valentina Aprea.

VENDOLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

alla fine degli anni settanta nasce l'idea della strada Biella-Mongrando inse-

rita nella Pedemontana come naturale completamento della Biella-Cossato;

si trattava, quindi, di un'arteria che tagliava il Biellese e che si intersecava con la statale a cui era affidato il compito di garantire il collegamento nord-sud; con la Cossato-Valle Mosso si sarebbe dovuto completare il quadro;

agli inizi degli anni ottanta il primo vero atto con l'Anas che assegna all'impresa Bartoletti la costruzione del primo lotto da via Candela al Bolome; il piano prevede un percorso « in trincea » o su viadotto, valore complessivo 20 miliardi;

l'allora giunta comunale di Biella giudica il citato piano ad eccessivo impatto ambientale e il progetto è riveduto trasformando il primo lotto in un lungo tunnel artificiale;

la modifica fa lievitare i costi e l'impresa Bartoletti costruisce solo un tratto per il valore di 20 miliardi di lire (da Corso Europa al Cottolengo, senza asfalto, illuminazione e aerazione) consegna l'opera e se ne va;

fino al 1993 nulla si muove, in quell'anno il piano è aggiornato e nel 1994 la gara di appalto sulla base di 40 miliardi di lire, per completare il solo primo lotto, viene vinta dalla Cogemar di Somma Vesuviana che se l'aggiudica per poco più della metà;

la Cogemar non si presenta per l'inizio dei lavori nonostante i solleciti e nel luglio 1995 l'Anas contatta le imprese classificatesi dopo la Cogemar; accetta solo la quinta ovvero la Coop-costruttori per 23 miliardi di lire, che inizia i lavori nel 1996;

i lavori si interrompono ancora perché ci sono da spostare i viadotti dell'alta tensione, le reti degli acquedotti, del gas e dei collettori fognari;

la Coop-costruttori per modificare il percorso richiesto dal comune di Biella, chiede altri 5 miliardi di lire;

nel frattempo viene approvata la legge salva cantieri che dà la possibilità al commissario straordinario di rivalutare i prezzi delle opere in corso fino al 50 per cento;

L'Anas prepara un nuovo progetto e alla fine del 1997 la conferenza dei servizi dà il suo assenso rafforzato dal fatto che nel frattempo è stato nominato il commissario straordinario e questi fissa per il completamento del primo lotto la cifra di 69 miliardi di lire;

la Coop-costruttori prosegue i lavori finanziati ma senza asfalto, illuminazione, aerazione, svincolo su Corso Europa e proseguimento fino al ponte della tangenziale;

il comune di Biella ora ha chiesto almeno i 15 miliardi di lire per rendere percorribile il lotto fino alla Trossi;

ad oggi di arrivare alla tangenziale non se ne parla e nemmeno di completare l'opera fino a Mongrando;

la provincia a cui sono ora delegati i lavori non ha la possibilità economica di sostenere il completamento dell'originario progetto —:

come mai, ad oggi dopo avere speso ben 53 miliardi ai quali vanno aggiunti almeno i 36 miliardi che servono per completare il solo primo lotto si sia nelle attuali condizioni dopo ben 21 anni;

se non ritenga, vista l'impossibilità economica da parte della provincia di Biella di sostenere la spesa, di determinare uno stanziamento allo scopo di completare non solo il primo lotto ma tutto il progetto della Biella-Mongrando tenendo conto di determinare un'opera che sia ambientalmente compatibile ed in particolare evitando un enorme spreco di finanziamenti pubblici per l'ennesima opera incompiuta.
(4-00288)

RISPOSTA. — *Il progetto di costruzione della variante tra Biella e Mongrando, sulla strada statale n. 338 « Di Mongrando », risale in effetti nel tempo. L'iter realizzativo,*

peraltro, ha subito sospensioni ed è, quindi, stato riavviato, come l'interrogante ha rilevato, con le procedure previste dal decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997, convertito in legge n. 135 del 1997 cosiddetto « decreto salvacantieri ».

Ciò ha comportato la completa revisione del progetto iniziale, con aumento di costi e l'avvio dei lavori sulla base delle compatibilità finanziarie accertate.

I lavori relativi al 1° lotto registrano, ad oggi, un avanzamento percentuale pari al 99 per cento. Tuttavia, per rendere il lotto funzionale occorrono opere di completamento già inserite nel progetto iniziale ma al di fuori delle previsioni di stima per le quali l'Anas sta procedendo alla verifica della necessaria copertura finanziaria.

Trattasi essenzialmente di lavori di realizzazione di uno svincolo con la via Trossi e di pavimentazione, oltre che di installazione di impianti di sicurezza e di illuminazione, tutti interventi già approvati in linea tecnica.

L'Anas, nel far presente che la verifica finanziaria è propedeutica all'appalto dei lavori di che trattasi, assicura che per le problematiche esistenti si sta cercando una soluzione.

L'Ente riferisce, infine, che per quanto riguarda il 2° e 3° lotto, sino all'intersezione con la strada statale 419, la relativa progettazione ha formato oggetto di apposita Convenzione con la provincia di Biella e che, attualmente, è stata attivata la fase di V.I.A.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

VITALI, CARBONELLA, SARDELLI, LECCISI, LEZZA, LAZZARI, DELL'ANNA, LORUSSO, ROTUNDO, LUIGI PEPE e LISI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso di realizzazione i lavori per l'ampliamento della strada statale 7;

gli stessi si protraggono da anni con grande lentezza ed evidenti inadempimenti di molte ditte appaltatrici;

più volte è stato chiamato in causa il Governo affinché predisponesse tutti i suoi poteri di controllo e di iniziativa per risolvere la problematica in questione;

sempre sono arrivate giustificazioni dei ritardi ed impegni a velocizzare i lavori: il tutto senza concreti risultati;

i disagi per l'utenza sono gravissimi come gravissimi sono i pericoli per la pubblica incolumità; infatti numerosi e frequenti sono gli incidenti stradali che si verificano per l'inadeguatezza delle misure precauzionali da adottarsi;

la situazione si è maggiormente aggravata in considerazione del fatto che il 15 ed il 16 ottobre 2001 in due distinti incidenti hanno perso la vita un automobilista ed un lavoratore di una delle aziende impegnate nei lavori;

grande è l'emozione per questi fatti e la preoccupazione che possano verificarsi ulteriori incidenti nell'assoluta indifferenza dei responsabili di questi disagi —:

quali iniziative concrete il Governo intenda adottare per porre fine a questo stato di cose. (4-01049)

RISPOSTA. — L'Anas — Ente Nazionale per le Strade — interessato al riguardo, fa presente che la strada statale n. 7 « Appia » nel tratto Taranto-Brindisi è attualmente interessata da lavori di ammodernamento in sede per l'ampliamento della sezione stradale dalle attuali due corsie a quattro, compresa la realizzazione della viabilità di servizio e delle aree di svincolo con la viabilità esistente.

I lavori interessano un tratto pari a circa 45 chilometri, diviso in cinque lotti funzionali da Grottaglie a Brindisi.

L'Anas precisa che la realizzazione del tratto centrale (lotti nn. 2-3-4) è iniziata nei mesi di agosto e settembre 1998 e, nella previsione di un tempo utile di giorni 900, avrebbe dovuto essere completata entro il mese di febbraio 2001.

Tuttavia, a seguito delle proroghe concesse per far fronte ai maggiori e variati lavori conseguenti essenzialmente all'ade-

guamento normativo delle attività in corso, il termine per l'ultimazione è stato differito al mese di ottobre del corrente anno.

Su una lunghezza complessiva di circa 26 chilometri, riferisce l'Anas, risultano aperti al traffico a quattro corsie circa 15 chilometri, mentre si prevede a breve l'apertura di ulteriori tratti funzionali la cui disponibilità renderà comunque più sicura e maggiormente scorrevole l'infrastruttura.

L'Ente stradale ha comunicato inoltre le scadenze e l'ultimazione dei lavori di ciascun lotto, che di seguito si riportano:

a) 1° lotto — scadenza contrattuale 24 maggio 2001 — ultimazione effettiva prevista dicembre 2002;

b) 2° lotto — scadenza contrattuale 4 luglio 2001 — ultimato;

c) 3° lotto — scadenza contrattuale 4 agosto 2001 — non completamente ultimato per insorgenza di problemi tecnici — ultimazione prevista dicembre 2001;

d) 4° lotto — scadenza contrattuale 3 ottobre 2001 — 50 per cento ultimato, 50 per cento ultimazione prevista maggio 2002;

e) 5° lotto — scadenza contrattuale 29 dicembre 2002 — ultimazione prevista Dicembre 2002.

L'Anas fa presente, quindi, che entro la fine del corrente anno saranno ultimati due lotti e mezzo su cinque, per una estensione di km. 21 su 42 complessivi, mentre il completamento di tutto l'intervento potrà avvenire entro il mese di dicembre 2002.

Da ultimo l'Ente rappresenta, che tutte le fasi di realizzazione della strada sono sotto il continuo controllo, sia da parte dell'ufficio periferico sia della direzione centrale lavori competente che effettua sopralluoghi con regolarità.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il numero dei giudici tributari (attualmente quelli in servizio sono oltre seimila!) è sproorzionato rispetto alle attuali esigenze della giustizia tributaria. Il numero dei giudici tributari è diventato eccessivo in seguito alla diminuzione delle controversie tributarie dovuta in gran parte all'introduzione dell'accertamento con adesione (concordato), della condanna al pagamento delle spese processuali eccetera;

in molte commissioni tributarie, per mancanza di ricorsi, i giudici, che per legge dovrebbero tenere almeno un'udienza alla settimana (articolo 6, comma 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), tengono invece soltanto un'udienza al mese e molti giudici, nel corso di un anno, hanno scritto un numero irrisorio di sentenze;

l'eccessivo numero di giudici non giova alla giustizia tributaria, per la quale sarebbe preferibile un numero « ridotto » di giudici, ma più impegnati e meglio retribuiti, e comporta comunque un inutile spreco di denaro pubblico;

la legge però, finora sempre ignorata dai precedenti Ministri, prevede che il numero dei giudici tributari possa (e quindi debba) essere adeguato al flusso medio dei processi. Stabilisce, infatti, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 545/92 che « Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro della giustizia » —:

se e quando i Ministri competenti ritengano di dover dare attuazione alla norma che prevede l'adeguamento del numero dei giudici tributari « al flusso medio dei processi ». (4-00188)

RISPOSTA. — *L'interrogante evidenzia che il numero dei giudici in servizio presso le*

commissioni tributarie (previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) risulta sproorzionato rispetto alle esigenze della giustizia tributaria, dal momento che le relative controversie hanno subito una notevole diminuzione, a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e del principio della condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali (articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546). Viene infatti rilevato che in molte commissioni tributarie le udienze — che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, dovrebbero svolgersi almeno una volta alla settimana — attualmente si tengono solo una volta al mese.

Appare opportuno evidenziare preliminarmente l'attuale situazione di organico dei giudici tributari.

L'Agenzia delle Entrate, interessata al riguardo, ha precisato che l'organico teorico delle Commissioni tributarie, giuridicamente previsto, è stato conservato tramite l'indizione di apposite procedure concorsuali dirette a coprire le vacanze di posti derivanti dalle cessazioni dagli incarichi per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.

In particolare, con delibera del consiglio di presidenza della giustizia tributaria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 — 4ª serie speciale — del 23 maggio 2000) è stato bandito un concorso per la copertura di complessivi n. 595 posti di componenti presso le commissioni tributarie regionali, provinciali, di primo e secondo grado di Bolzano (di cui 7 presidenti di commissione, 83 presidenti di sezione, 111 vicepresidenti di sezione e 394 giudici), la cui procedura è in avanzato stato di definizione.

Successivamente, con delibera del predetto Consiglio di presidenza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 — 4ª serie speciale — del 29 giugno 2001) è stato bandito un ulteriore concorso per un totale di n. 210 componenti (suddivisi in 16 presidenti di commissione, 20 presidenti di sezione, 49 vicepresidenti di sezione e 125 giudici).

Inoltre, dal 2000 ad oggi, sono stati emessi circa 450 provvedimenti di deca-

denza dall'incarico per le situazioni di incompatibilità legislativamente previste, peraltro in massima parte impugnati dagli interessati, i cui procedimenti sono tuttora pendenti.

Quanto all'eccessivo numero dei giudici tributari, lamentato nella interrogazione, la predetta Agenzia ha rilevato, che, in virtù di un monitoraggio relativo all'attività delle commissioni tributarie effettuato per il periodo 1998-2001, il numero dei ricorsi pendenti presso le Commissioni tributarie risulta effettivamente diminuito, mentre rimane costante l'alta incidenza delle cause definite per estinzione del processo (30 per cento).

A fronte della constatata diminuzione delle controversie pendenti, si è pertanto ritenuto di ridurre a n. 6132 il numero dei

componenti delle commissioni tributarie attualmente presenti, a fronte di n. 8490 previsti in organico.

Infine, il Consiglio di Presidenza ha precisato di aver recentemente completato la raccolta dei dati per formulare il proprio parere in vista della revisione del numero delle sezioni, in relazione al flusso medio dei processi, da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia (articolo 1, quarto comma, del decreto legislativo n. 545 del 1992).

In conclusione, sembra che quanto lamentato nella interrogazione possa trovare gradualmente adeguata soluzione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.